



REGIONE del VENETO



PROVINCIA
DI TREVISO

VIVERE IN ITALIA

GUIDA PER I CITTADINI STRANIERI

INGRESSO E SOGGIORNO
FAMIGLIA
LAVORO
SALUTE
ISTRUZIONE
CASA
CITTADINANZA

*Questa guida ha ottenuto il "Premio Qualità" al COM.PA di Bologna
"Salone nazionale della comunicazione pubblica e dei servizi al cittadino",
il 19 settembre del 2002, con la seguente menzione:
"per il carattere particolarmente innovativo di questo strumento di comunicazione".*

"Vivere in Italia", Guida informativa rivolta principalmente a cittadini immigrati che hanno deciso di soggiornare nel nostro Paese, è uno strumento, che ha il pregio di presentare le principali disposizioni sulla condizione giuridica dello straniero (dal D. Lgs. N. 286/1998 e successive modificazioni, comprese quelle dettate dal recente Regolamento di attuazione d.P.R. n. 334 del 2004).

Questa terza edizione della guida, realizzata all'interno dell'Accordo di Programma Regione Veneto - Province per l'Immigrazione ed Emigrazione di ritorno, è disponibile oltre che in lingua italiana anche nelle versioni in lingua francese, inglese, araba, cinese, russa e albanese. Lo scopo che ci proponiamo è di fornire agli stranieri e agli italiani interessati al fenomeno migratorio un'informazione sintetica, ma precisa, sulle norme e procedure del sistema amministrativo che regolano questa importante materia.


Gli argomenti toccano le problematiche più diffuse nella vita quotidiana di un immigrato: dall'ingresso al soggiorno, alla famiglia, al lavoro, la casa, la salute e l'istruzione.

Sono molti infatti i cittadini e gli operatori, pubblici e privati, che necessitano di un agile strumento di rapida consultazione per i molteplici settori della vita sociale e civile interessati.

La guida vuole rappresentare così un primo orientamento senza aver la pretesa di un'esposizione né tecnica né esaustiva della complessa normativa in materia di immigrazione e condizione dello straniero. Nella sua parte finale è arricchita da un indirizzario per le sedi istituzionali, i servizi di informazione, le scuole e i centri di formazione, i distretti socio-sanitari, le ambasciate e consolati nonché le associazioni ed organizzazioni del terzo settore operanti nel territorio.

Ci auguriamo di assicurare così un servizio di utilità, sia per gli italiani che per gli stranieri, quale presupposto per una corretta, reciproca integrazione.

Il Presidente Vicario della Provincia di Treviso
Leonardo Muraro



Con la terza edizione di "Vivere in Italia", realizzata all'interno dell'Accordo di Programma Regione Veneto - Province per l'Immigrazione ed Emigrazione di ritorno la Provincia di Treviso intende apportare un proprio specifico contributo all'esigenza di informazione e conoscenza sulle normative dell'immigrazione.

Nelle tre annualità dell'Accordo di Programma sono stati realizzati ben 53 progetti formativi, molti dei quali hanno visto come partecipanti cittadini italiani, in quanto operatori pubblici e privati aventi a che fare col fenomeno immigrazione. Anche un confronto fra le diverse nazionalità che accedono ai nostri Servizi Informativi evidenzia, sorprendentemente, che la nazionalità più numerosa risulta essere quella italiana. Il successo della Guida, che ha portato all'esaurirsi della seconda edizione, ha indotto l'Amministrazione a realizzare la presente nuova aggiornata versione.

Lo strumento ha il pregio di rendere chiare delle tematiche complesse, rendendo un prezioso servizio alle esigenze di informazione che riguardano un numero elevato di cittadini, Associazioni, organizzazioni e pubbliche istituzioni.

Un auspicio quindi che la stessa trovi la più ampia diffusione, contribuendo a creare in tutti noi, cittadini italiani e stranieri, volontari e istituzioni, quella indispensabile base comune giuridica, che contribuisca alla crescita di una armonica vita civile del nostro territorio.

L'Assessore alle Politiche Sociali
Paolo Speranzon





INDICE

1. Ingresso e soggiorno	pag. 11
1.1. Visto d'ingresso	pag. 13
1.2. Immigrazione clandestina	pag. 15
1.3. Permesso di soggiorno.....	pag. 16
1.3.1. Durata del permesso di soggiorno.....	pag. 17
1.3.2. Contratto di soggiorno.....	pag. 17
1.3.3. Rinnovo del permesso di soggiorno.....	pag. 19
1.3.4. Conversione del permesso di soggiorno.....	pag. 20
1.3.5. Rifiuto, revoca e annullamento del permesso di soggiorno e del suo rinnovo	pag. 21
1.4. Carta di soggiorno.....	pag. 22
1.5. Il soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea	pag. 23
1.6. Il soggiorno dei cittadini neo-comunitari.....	pag. 25
1.7. Espulsione amministrativa.....	pag. 27
1.8. Iscrizione anagrafica/residenza.....	pag. 28
1.9. Carta d'identità.....	pag. 30
1.10. Patente di guida	pag. 30
2. Famiglia	pag. 31
2.1. Ricongiungimento familiare e permesso di soggiorno per motivi familiari.....	pag. 31
2.1.1. Ricongiungimento familiare.....	pag. 31
2.1.2. Ingresso di familiare al seguito.....	pag. 32
2.2. Disposizioni a favore dei minori stranieri.....	pag. 33
3. Lavoro	pag. 34
3.1. Lavoro subordinato.....	pag. 34
3.1.1. Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.....	pag. 34
3.1.2. Codice fiscale.....	pag. 36
3.1.3. Libretto di lavoro (abrogazione).....	pag. 38
3.1.4. Iscrizione all'elenco anagrafico dei lavoratori disponibili.....	pag. 38



3.1.5.	Tutela della maternità e della paternità nel luogo di lavoro.....	pag. 39
3.1.6.	Contributi previdenziali ed assistenziali in caso di rimpatrio....	pag. 40
3.2.	Lavoro stagionale.....	pag. 41
3.2.1.	Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale ad un cittadino straniero residente all'estero.....	pag. 41
3.3.	Lavoro autonomo.....	pag. 42
3.3.1.	Conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.....	pag. 43
3.4.	Ingresso per lavoro in casi particolari (extra-quota).....	pag. 43
3.5.	Autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di notorietà.....	pag. 45
3.5.1.	Autocertificazione.....	pag. 45
3.5.2.	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.....	pag. 46
4.	Salute	pag. 47
4.1.	Iscrizione al servizio sanitario nazionale (S.S.N.).....	pag. 47
4.1.1.	Iscrizione obbligatoria.....	pag. 47
4.1.2.	Iscrizione volontaria.....	pag. 48
4.2.	Assistenza sanitaria ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.....	pag. 49
4.3.	Ingresso in Italia per motivi di cura.....	pag. 51
4.3.1.	Visto di ingresso per motivo di cure mediche.....	pag. 51
4.3.2.	Trasferimento in Italia per cure mediche nell'ambito di interventi umanitari.....	pag. 52
4.3.3.	Trasferimento in Italia per cure mediche nell'ambito di programmi di intervento umanitario delle Regioni.....	pag. 52
4.4.	Consultori familiari.....	pag. 52
5.	Istruzione	pag. 53
5.1.	Inserimento dei minori stranieri nelle scuole.....	pag. 53
5.2.	Accesso all'università.....	pag. 54
5.3.	Equipollenza e riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.....	pag. 55
5.4.	Riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione.....	pag. 56
5.5.	Disposizioni particolari per l'esercizio della professione sanitaria.....	pag. 57



6. Casa	pag. 58
6.1. Contratto di locazione (affitto)	pag. 58
6.2. Registrazione del contratto	pag. 59
6.3. Doveri dell'inquilino	pag. 60
6.4. Rapporti con il proprietario	pag. 60
6.5. Subaffitto	pag. 61
6.6. Sfratto	pag. 61
6.7. Edilizia residenziale pubblica	pag. 61
6.8. Centri di accoglienza	pag. 62
7. Cittadinanza	pag. 63
7.1. Procedura di riconoscimento dello <i>status</i> di cittadino italiano <i>iure sanguinis</i>	pag. 63
7.1.1. Permesso per attesa cittadinanza	pag. 65
7.2. Cittadinanza per matrimonio	pag. 66
7.3. Cittadinanza per naturalizzazione	pag. 66

Appendice

1) Indirizzi Utili

- Prima accoglienza ed informazioni	pag. 69
- Lavoro	pag. 71
- Scuola e informazione	pag. 73
- Salute	pag. 75
- Comuni (Servizi Sociali)	pag. 76
- Casa	pag. 77
- Altri Enti e Istituzioni	pag. 77
- Auto e patente	pag. 78
- Informagiovani	pag. 78
- Ambasciate e Consolati in Italia	pag. 79
- Associazioni	pag. 84

2) Schema Servizi Informativi	pag. 90
--------------------------------------	---------

3) Centri per l'Impiego (ripartizione territoriale)	pag. 94
--	---------



1. INGRESSO E SOGGIORNO

La disciplina dell'immigrazione, contenuta principalmente nel Testo Unico (Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni¹) e nel suo Regolamento di Attuazione (d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni), si applica agli stranieri, cioè ai cittadini di Stati che non appartengono all'Unione Europea e agli apolidi.

Questa disciplina si estende ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, solo qualora si tratti di norme più favorevoli rispetto a quelle che regolano la loro condizione.

Vengono, inoltre, equiparati ai cittadini dell'Unione Europea i cittadini degli Stati che hanno aderito all'Accordo di Schengen.

Quest'ultimo regola la circolazione degli stranieri all'interno del cosiddetto "spazio Schengen", che comprende i territori degli Stati che hanno firmato la relativa Convenzione applicativa².

Tale accordo, divenuto esecutivo per l'Italia nel 1997, prevede l'attuazione di una politica comune dei Paesi europei in tema di asilo ed immigrazione, di controllo alle frontiere, di disciplina dei visti di ingresso e di cooperazione giudiziaria e tra polizie in materia penale e di estradizione.

L'ingresso in Italia è consentito solo allo straniero proveniente dall'esterno dello "spazio Schengen" il quale:

- a) si presenti ad un valico di frontiera autorizzato;
- b) sia in possesso di valido passaporto od altro documento di viaggio equivalente;
- c) disponga di documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno e dimostri di disporre di mezzi finanziari sufficienti in relazione alla natura e alla durata del soggiorno e alle spese di ritorno nel Paese di provenienza, o di transito verso uno Stato terzo;

1 - Il Testo Unico sull'Immigrazione è stato novellato dalla legge "Bossi-Fini " n.189 del 2002 ma la riforma è stata attuata solo con l'approvazione del relativo Regolamento di Attuazione d.P.R. n.334 del 2004.

2 - Belgio, Paesi Bassi, Francia, Germania, Lussemburgo, Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Austria, Danimarca, Norvegia, Islanda, Finlandia e Svezia.



- d) sia munito di valido visto d'ingresso, salvo ipotesi eccezionali espressamente disciplinate dalla legge³;
- e) non sia segnalato ai fini della non ammissione;
- f) non sia considerato pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;
- g) non sia condannato per uno dei reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2 del Codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.

La presenza di un requisito negativo o l'assenza di un requisito positivo richiesto comporta il respingimento dello straniero alla frontiera, anche qualora in possesso di regolare visto d'ingresso. Alla frontiera italiana lo straniero viene sottoposto ai controlli doganali relativi alle merci e al denaro trasportati. Superati positivamente i controlli, l'autorità di frontiera timbra il passaporto con la data ed il luogo di transito. Si considera il timbro un atto dovuto che qualora sia omesso dall'autorità di frontiera deve essere richiesto perché prova la data di ingresso dello straniero nel territorio dello Stato.

Nei casi in cui lo straniero sia respinto e sia entrato con mezzi altrui, il vettore del mezzo di trasporto utilizzato per attraversare la frontiera è obbligato a ricondurre lo straniero nello Stato di provenienza o in quello dove è stato rilasciato il biglietto di viaggio.

3 - **Paesi esenti dall'obbligo di visto d'ingresso** per soggiorni di durata massima di 90 giorni, per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva: Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Brunei, Bulgaria, Canada, Cile, Cipro*, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Estonia*, Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Lettonia*, Lituania*, Malesia, Malta*, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Polonia*, Repubblica Ceca*, Romania, Singapore, Slovacchia*, Slovenia*, Stati Uniti, Ungheria*, Uruguay, Venezuela.

(* dal 1.5.04, data di adesione alla U.E., i cittadini del Paese sono esenti in qualsiasi caso dall'obbligo del visto.

Paesi soggetti ad obbligo di visto d'ingresso: Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaigian, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Repubblica Centrafricana, Ciad, Cina, Colombia Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba, Dominica, Dominicana (Repubblica), Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marianne del Nord, Marocco, Marshall, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Moldova, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Nuova Guinea, Perù, Qatar, Repubblica Federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro), Ruanda, Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Taiwan (entità territoriale non riconosciuta), Tanzania, Thailandia, Timor Orientale, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.



Qualora lo straniero attraversi le frontiere con mezzi di trasporto altrui, i responsabili di tali mezzi hanno l'obbligo di verificare che le persone trasportate siano in possesso dei documenti necessari per l'ingresso in Italia ed, eventualmente, devono riferire alla polizia di frontiera la presenza a bordo di stranieri in posizione irregolare. Per l'inosservanza di tali obblighi è prevista la sanzione da 3.500 a 5.500 euro per ogni straniero trasportato.

La dimostrazione di adeguati mezzi di sostentamento, sulla base dei parametri stabiliti da alcuni provvedimenti ministeriali⁴, deve essere data non solo all'ingresso (in fase di rilascio di visto e valico delle frontiere) ma anche durante il soggiorno nel territorio dello Stato, pena il rifiuto, la revoca o l'annullamento del titolo al soggiorno.

Non può essere respinto, anche se privo dei documenti o dei requisiti richiesti per l'ingresso, chi richiede asilo politico, chi ha lo *status* di rifugiato e chi beneficia di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

1.1. VISTO D'INGRESSO

Il visto è un'autorizzazione amministrativa all'ingresso nel territorio dello Stato, rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica e consolare italiana del Paese d'origine o di stabile residenza dello straniero, entro 90 giorni dalla data della richiesta.

Nei casi di assoluta necessità la Polizia di Frontiera può essere autorizzata a concedere:

- visti d'ingresso non superiori a 10 giorni;
- visti di transito non superiore a 5 giorni.

Insieme al visto d'ingresso la Rappresentanza diplomatica o consolare rilascia allo straniero un documento scritto in lingua a lui comprensibile, concernente i diritti e i doveri inerenti all'ingresso ed al soggiorno dello straniero in Italia.

⁴ - Cfr. Direttiva Ministero dell'Interno 1 marzo del 2000 "Concernente la definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato" (www.interno.it) e Decreto Interministeriale in materia di visti di ingresso 12 luglio 2000 (www.esteri.it).



Il visto non viene rilasciato agli stranieri che siano stati precedentemente espulsi dallo Stato o da uno dei Paesi dell'area Schengen o che siano considerati pericolosi per l'ordine pubblico e la sicurezza dell'Italia e degli altri Stati dell'Unione Europea in base ad accordi o intese a livello internazionale.

L'eventuale rifiuto del visto d'ingresso è comunicato all'interessato in italiano o in altra lingua a lui conosciuta e dovrà essere motivato solo in alcuni casi⁵. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni comporta le relative responsabilità penali e l'inammissibilità della domanda.

Per richiedere il visto di ingresso bisogna indicare:

- le proprie generalità ed eventualmente quelle dei familiari al seguito;
- gli estremi del passaporto o di un documento equipollente;
- il luogo di destinazione;
- il motivo e la durata del soggiorno.

Sono da allegare alla richiesta di visto:

- la documentazione necessaria a seconda del tipo di visto richiesto⁶;
- il passaporto o un documento equipollente;
- la documentazione relativa alla finalità del viaggio;
- la documentazione attestante i mezzi di trasporto utilizzati;
- la documentazione relativa alla disponibilità dei mezzi di sussistenza necessari al viaggio, al soggiorno e, eccetto per i soggiorni per motivi di lavoro, al ritorno in patria per sé e per gli eventuali familiari a carico;
- la documentazione relativa alle condizioni di viaggio.

Per il rilascio dei visti relativi ai familiari, occorre presentare:

- la documentazione di cui ai punti precedenti;
- i certificati di attestazione della parentela, di matrimonio, di minore età o di inabilità al lavoro, rilasciati dall'autorità competente nel

5 - Istanza presentata ai sensi degli artt. 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39 del T.U. (d.lgs n. 286/98 e succ. mod.).

6 - Tipi di visto: adozione, affari, cure mediche, familiari al seguito, gare sportive, inserimento nel mercato del lavoro, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivo religioso, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, transito aeroportuale, transito, turismo, trasporto, vacanza lavoro (cfr. Decreto Interministeriale in materia di visti di ingresso 12 luglio 2000).



Paese di provenienza o stabile residenza e tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana (o muniti di Apostille per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 5/10/1961⁷);

- il nulla osta della Questura per accertare la disponibilità di un alloggio e dei mezzi di sussistenza.

1.2. IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

Chiunque favorisca l'ingresso illegale di uno straniero in Italia ovvero in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, viene punito con il **carcere fino a 5 anni e con multe fino a 15.000 euro** per ogni persona fatta entrare nel Paese clandestinamente. La pena è aumentata da 4 a 15 anni di reclusione e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui il fatto, salvo non costituisca più grave reato, sia stato commesso al fine di trarne profitto, anche indiretto. Le pene sono aumentate se l'ingresso e la permanenza illegale riguarda cinque o più persone, oppure se per procurarli la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita ed incolumità, o è stata sottoposta a trattamento inumano e degradante, oppure sia stato commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

Qualora l'ingresso illegale sia finalizzato allo sfruttamento della prostituzione o al coinvolgimento di minori da impiegare in attività illegali, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona fatta entrare illegalmente. In questi casi è obbligatorio l'arresto in flagranza, viene confiscato il mezzo di trasporto utilizzato e si procede con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

Viene punito con il carcere fino a 4 anni e una multa fino a 30 milioni di lire (pari a 15.493,70 euro) anche colui che favorisca la permanenza in Italia di stranieri irregolari per attività illecite o per trarne un ingiusto profitto.

⁷ - Cfr. sezione 7. CITTADINANZA, nota n. 39.



1.3. PERMESSO DI SOGGIORNO

Entrato in Italia, lo straniero ha **otto giorni lavorativi** per richiedere il permesso di soggiorno alla Questura della provincia nella quale intende stabilire la sua dimora. Inoltre, chiunque dia alloggio ovvero ospiti uno straniero (anche se parente o affine) o lo assuma alle proprie dipendenze è obbligato a darne comunicazione scritta **entro 48 ore** all'autorità di Pubblica Sicurezza, cioè alla Questura o al Comune di residenza. In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 160 a 1.100 euro.

Il permesso di soggiorno è un'autorizzazione amministrativa concessa al cittadino straniero per poter permanere nel territorio dello Stato ed è richiesto per gli stessi motivi per i quali è rilasciato il visto di ingresso.

L'interessato deve portare con sé (esclusi i casi di richiesta di asilo, di soggiorno per motivi di protezione sociale e per motivi umanitari):

- passaporto o documento equipollente, attestante nazionalità, luogo e data di nascita, con apposto il visto d'ingresso⁸;
- documentazione attestante la disponibilità di mezzi di sussistenza;
- documentazione attestante il domicilio o la residenza.

Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno viene fotografato e sottoposto alla rilevazione delle impronte digitali.

Al richiedente viene consegnata una ricevuta che dovrà esibire per il ritiro del permesso di soggiorno e valevole come titolo al soggiorno fino al momento del rilascio di quest'ultimo.

La ricevuta comprende:

- la foto dell'interessato;
- il timbro dell'ufficio cui è stata presentata la richiesta;
- la data di consegna e la sigla dell'addetto alla ricezione;
- l'indicazione della data in cui potrà essere ritirato il permesso di soggiorno;
- l'avvertenza che per ritirare il permesso dovrà presentare la ricevuta di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;

8 - Fatta eccezione per i cittadini provenienti da Stati esenti da visto per turismo sulla base di accordi o intese.



Il rilascio avviene entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il cittadino straniero deve esibire il proprio permesso di soggiorno ogni volta che gli venga richiesto dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza. Se si rifiuta, viene punito con l'arresto fino a 6 mesi e una ammenda fino a 413.16 euro.

1.3.1. DURATA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

La durata del permesso di soggiorno, salvo rilascio per motivi di lavoro, è pari a quella prevista dal visto di ingresso.

Non può superare:

- 3 mesi, per visite, affari e turismo;
- 6 mesi, rinnovabili per un anno, per motivi di protezione sociale;
- 1 anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata. **Nel caso di corsi pluriennali il permesso di soggiorno è rinnovabile di anno in anno;**
- da un minimo di 20 giorni a un massimo di 9 mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale durata;
- 2 anni, per ricongiungimento familiare;
- 2 anni, per lavoro autonomo;
- la **durata** del contratto di soggiorno per motivi di lavoro, ed in ogni caso **non può superare 1 anno se a tempo determinato e 2 anni se a tempo indeterminato;**
- un tempo stabilito in base a necessità documentate, negli altri casi consentiti dalla legge.

1.3.2. CONTRATTO DI SOGGIORNO

L'istituto del contratto di soggiorno è stato introdotto dalla riforma apportata al Testo Unico sull'Immigrazione e al suo Regolamento di Attuazione⁹.

⁹ - Cfr. Legge n.189 del 2002 (Bossi-Fini) e d.P.R. n. 334 del 2004 e in particolare art. 5bis T.U. (d.lgs n. 286/98 e succ. mod.) e artt. 8bis e 13, comma 2bis, Reg. Att. (d.P.R. n. 394 del 1999 e succ. mod.).



È il **presupposto per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato** e in quanto tale incide sulla condizione giuridica amministrativa del cittadino straniero.

Il contratto di soggiorno non costituisce valido titolo per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno se non contiene:

- la garanzia da parte del datore di lavoro di una **disponibilità di alloggio idoneo** e cioè che rientri nei parametri minimi previsti per l'edilizia residenziale pubblica;
- l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle **spese di viaggio per il rientro** del lavoratore nel Paese di provenienza, qualora si debba ricorrere ad un accompagnamento coattivo alla frontiera (come nei casi di espulsione).

Si deve però distinguere l'ipotesi di **primo ingresso** del lavoratore straniero da quella in cui il **lavoratore** sia **già presente** nel territorio dello Stato.

In caso di primo ingresso, il permesso di soggiorno per lavoro subordinato viene rilasciato solo a seguito della stipula del contratto di soggiorno tra il datore di lavoro italiano, o straniero regolarmente soggiornante in Italia, e il lavoratore straniero. Le stipula del contratto deve avvenire **entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore straniero**, presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione di lavoro.

Il contratto di soggiorno rappresenta, però, anche il presupposto per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e deve essere stipulato dal datore di lavoro che ha già alle proprie dipendenze un lavoratore straniero o che intenda assumerlo, comunicandolo entro cinque giorni, tramite raccomandata A.R., allo Sportello Unico per l'Immigrazione, pena la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. In questi casi le parti concludono il contratto di soggiorno direttamente ed autonomamente sulla base di apposita modulistica¹⁰.

Il contratto di soggiorno **non deve essere stipulato** quando si assume alle proprie dipendenze un lavoratore straniero titolare di **carta di soggiorno** o di un titolo al soggiorno valido per lavorare ma rilasciato per altri motivi (es. **permesso di soggiorno per motivi familiari, di studio, umanitari, asilo...**).*

¹⁰ - Cfr. Circolare Ministero del Lavoro n. 9/2005 Prot. 23/0001182/06.01, www.welfare.gov.it.

* - Cfr. Nota Ministero dell'Interno n. 2768/2.2 del 25/10/2005, www.interno.it



1.3.3. RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto al Questore della provincia di dimora:

- fino a novanta giorni prima della scadenza nel caso di permesso per lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- fino a sessanta giorni prima della scadenza nel caso di permesso per lavoro subordinato a tempo determinato;
- fino a trenta giorni prima della scadenza negli altri casi;

Viene concesso solo se sussistono le condizioni richieste. Per prassi la Questura di Treviso, o i Servizi informativi dislocati sul territorio provinciale a ciò delegati, rilasciano un appuntamento in cui è indicata la data di presentazione dell'istanza di rilascio o di rinnovo.

Il foglio sul quale viene formalizzato l'appuntamento sostituisce temporaneamente il permesso di soggiorno nel periodo che decorre dalla scadenza di quest'ultimo al giorno in cui lo straniero si presenta in Questura per il deposito dell'istanza. L'appuntamento, corredato dal permesso di soggiorno scaduto, permette l'avviamento al lavoro, il rilascio o il rinnovo della tessera sanitaria, il rilascio del codice fiscale e in genere attesta la regolarità del soggiorno del suo titolare¹¹.

Per il rinnovo è necessaria la dimostrazione:

- dei mezzi economici di sostentamento, variabili in relazione al motivo per cui si rinnova il permesso di soggiorno (es. dichiarazione del datore di lavoro, dichiarazione di mantenimento, fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, estratto conto, borsa di studio...);
- della residenza o della dimora (certificato di residenza o dichiarazione di dimora abituale da parte di chi dà l'ospitalità).

Il permesso di soggiorno viene rinnovato entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Una cedola corredata di foto con apposto il timbro datario dell'Ufficio Immigrazione e la firma dell'addetto alla ricezione viene rilasciata

¹¹ - Cfr. Circolare Questura di Treviso del 30/03/04 e in Appendice (n. 2) della guida, schema dei Servizi Informativi delegati al rilascio degli appuntamenti per l'accesso all'Ufficio Immigrazione della Questura di Treviso, ripartite per comuni.



come ricevuta al richiedente il rinnovo al momento della presentazione dell'istanza.

Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulti che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre 6 mesi. Per i permessi di soggiorno di durata biennale, invece, il periodo continuativo non deve essere superiore alla metà del tempo di validità del permesso stesso, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere gli obblighi militari o da altri gravi o comprovati motivi.

Superati i 60 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno senza che lo straniero abbia chiesto il rinnovo si procede all'espulsione amministrativa.

La perdita del posto di lavoro non comporta il mancato rinnovo del permesso di soggiorno.

1.3.4. CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato consente l'esercizio di lavoro autonomo previa acquisizione dell'autorizzazione o dei requisiti previsti dalla legge.

Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato.

Il permesso per lavoro stagionale può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, ma solo al termine del secondo anno di attività, qualora sia in corso un rapporto di lavoro e nei limiti delle quote di ingresso.

Il permesso per studio permette di lavorare per un massimo di 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fermo restando il limite annuale di 1040 ore. Può essere convertito, prima della scadenza e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previa sussistenza dei requisiti per l'esercizio di lavoro autonomo, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo **nel rispetto delle quote previste.**



Il **permesso per motivi di protezione sociale** può essere convertito in permesso per studio e per lavoro subordinato, qualora al momento del rinnovo sia in corso un rapporto di lavoro.

Il **permesso di soggiorno per famiglia** consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso per lavoro.

1.3.5. RIFIUTO, REVOCA E ANNULLAMENTO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO E DEL SUO RINNOVO

Il permesso di soggiorno può essere **rifiutato**, quando si chiede il primo rilascio o il rinnovo, oppure può essere **revocato**, durante la sua validità, qualora non sussistano o vengano a mancare i requisiti richiesti dalla legge per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, oppure qualora "sulla base di convenzioni o accordi internazionali resi esecutivi in Italia lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti"¹².

Il permesso di soggiorno può essere altresì **annullato** quando in un momento successivo al rilascio si accerti che esso è stato concesso illegittimamente per mancanza originaria dei requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.

Quando il permesso di soggiorno è rifiutato, revocato, o annullato, il Questore avvisa lo straniero e lo invita a presentarsi al posto di Polizia di Frontiera indicato entro un massimo di 15 giorni lavorativi e a lasciare il territorio italiano, pena l'espulsione amministrativa. In caso di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno lo straniero può ricorrere al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) territorialmente competente, cioè quello della regione in cui ha sede la Questura che ha rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno.

Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

¹² - Cfr. art. 5, comma 5 e 6, T.U. (d.lgs n. 286/98 e succ. mod.).



1.4. CARTA DI SOGGIORNO

La carta di soggiorno è il titolo che consente agli stranieri di soggiornare a tempo indeterminato in Italia.

Il cittadino straniero può richiedere la carta di soggiorno per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi, se in possesso dei seguenti requisiti:

- regolare soggiorno in Italia da almeno 6 anni;
- permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi e cioè: permesso per lavoro autonomo, per lavoro subordinato, e per famiglia;
- un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale per ogni familiare;
- titolarità di un contratto di locazione o di un atto di proprietà di un immobile idoneo e cioè che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- non essere sottoposto a procedimento penale o condannato per reati particolarmente gravi¹³.

La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi con cittadino italiano. In questo caso i requisiti per il rilascio della carta di soggiorno sono quelli appena visti senza il limite del soggiorno da almeno sei anni.

La richiesta deve essere presentata alla Questura del luogo di residenza su apposito modulo.

La carta di soggiorno è valida come documento di identificazione personale per 5 anni dal suo rilascio o rinnovo e il rinnovo è effettuato su richiesta dell'interessato.

Il titolare della carta di soggiorno può:

- entrare e uscire dall'Italia senza bisogno del visto;

¹³ - Quelli disciplinati dagli artt. 380 c.p.p. (es. furto aggravato, estorsione, ricettazione, spaccio di sostanze stupefacenti...) e 381 c.p.p. (es. lesioni personali, furto semplice, danneggiamenti...).



- può svolgere qualsiasi attività lecita non espressamente vietata allo straniero o riservata ai cittadini italiani;
- accedere ai servizi e alle prestazioni della pubblica amministrazione;
- partecipare alla vita pubblica locale ed esercitare l'elettorato attivo e passivo quando previsto dall'ordinamento.

La carta di soggiorno non viene rilasciata o è revocata nel caso in cui sia in corso un processo penale o sia stata pronunciata una sentenza di condanna, anche non definitiva, in seguito a gravi reati.

Con la revoca della carta di soggiorno lo straniero viene espulso. In caso di mancato rilascio della carta di soggiorno o di revoca della stessa, lo straniero può fare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente (T.A.R.) entro 60 giorni.

1.5. IL SOGGIORNO DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Secondo il Trattato istitutivo della Comunità europea, così come integrato dal Trattato di Amsterdam, "*è cittadino dell'Unione europea chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro*"¹⁴.

La libertà di circolazione e di soggiorno delle persone nell'ambito dell'Unione Europea¹⁵ è uno dei diritti fondamentali garantiti dalla cittadinanza europea.

Per i **soggiorni di durata superiore a tre mesi** nel territorio dello Stato, i cittadini comunitari sono comunque tenuti a richiedere la **carta di soggiorno per i cittadini dell'Unione Europea**. La carta è rilasciata dalla Questura ed ha scadenza quinquennale prorogabile su semplice richiesta.

14 - Sono Paesi membri dell'Unione Europea: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia e a partire dal primo maggio del 2004 anche Boemia, Cecoslovacchia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Ungheria.

15 - Il testo legislativo di riferimento sulla la condizione giuridica del cittadino dell'Unione Europea è il d.P.R. 18 gennaio 2002 n. 54 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea).



La **domanda** per il rilascio della carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro deve essere presentata, *entro tre mesi dall'ingresso* nel territorio dello Stato, alla Questura della provincia in cui l'interessato si trova.

Il diritto al soggiorno è altresì riconosciuto, **quale che sia la loro cittadinanza**, ai *coniugi, ai figli di età minore e agli ascendenti e discendenti di tali cittadini e del proprio coniuge*, che siano a loro carico nonché ad ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico.

Si dovrà dimostrare il rapporto di parentela, attraverso apposita documentazione tradotta e legalizzata dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del paese di origine del cittadino comunitario.

Hanno diritto al soggiorno nel territorio italiano **senza** che sia necessario il rilascio della **carta di soggiorno**:

- a) i lavoratori che esercitano un' **attività subordinata** di durata non superiore a tre mesi; il documento in forza del quale gli interessati sono entrati nel territorio, corredato da una dichiarazione del datore di lavoro che indica il periodo previsto dell'impiego, costituisce *titolo valido per il soggiorno*;
- b) i **lavoratori stagionali** quando siano titolari di un contratto di lavoro *vistato dal rappresentante diplomatico o consolare* o da una missione ufficiale di reclutamento di manodopera dello Stato membro.

Ai **lavoratori frontalieri**, che hanno la loro residenza in un altro Stato membro dell'Unione europea nel cui territorio di norma ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana, verrà rilasciata una *carta speciale* valida per cinque anni e rinnovabile automaticamente.

Al cittadino comunitario non si applicano le norme sul respingimento e sull'espulsione contenute nel T.U. sull'Immigrazione. Il **rifiuto dell'ingresso** o l'**allontanamento** possono essere disposti solo per motivi di *ordine pubblico* o di *pubblica sicurezza* o di *sanità pubblica*. La sola presenza di **condanne penali** non può giustificare tali provvedimenti.



La **carta d'identità** è titolo *valido per l'espatrio* anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione Europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.

Il cittadino comunitario può presentare al Comune domanda di **iscrizione alle liste elettorali** aggiunte ed esercitare il diritto di voto alle elezioni comunali, potendo anche essere eletto a ricoprire la carica di consigliere (ma non a quella di sindaco).

Il cittadino straniero regolarmente soggiornante in uno Stato membro dell'Unione Europea può liberamente circolare nello spazio Schengen e soggiornarvi come turista, al massimo per tre mesi. Ha però l'obbligo di dichiarare la sua presenza all'autorità di Pubblica Sicurezza, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dalla legislazione nazionale dello Stato in cui si trova.

Il permesso di soggiorno, di lunga durata, rilasciato da uno Stato membro dell'Unione Europea non costituisce di per sé stesso titolo per svolgere attività lavorativa in Italia.

1.6. IL SOGGIORNO DEI CITTADINI NEO-COMUNITARI

Sono cittadini così detti neo-comunitari quelli provenienti dagli Stati che sono entrati a far parte dell'Unione Europea dal primo maggio 2004 e cioè: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, in seguito alla sottoscrizione, il 16 aprile 2003, del Trattato di Atene.

Il Trattato di Atene prevede che in alcuni ambiti **l'adesione dei nuovi stati membri** al sistema sancito dai Trattati sia **graduale**, comportando delle limitazioni al godimento dei diritti e delle libertà fondamentali sancite dalla normativa comunitaria.

Queste limitazioni sono provvisorie e riguardano anche l'adesione al sistema Schengen e il godimento delle libertà di circolazione e stabilimento nel territorio del Unione Europea.

Il Trattato di Atene dispone che queste limitazioni all'esercizio di libertà fondamentali siano gradualmente superate lasciando all'autonomia degli Stati membri la decisione dei tempi di applicazione della moratoria.



Per l'Italia il provvedimento adottato¹⁶ espressamente sancisce che "... per il primo biennio dal 1° maggio 2004 non sono, in via transitoria, applicabili gli articoli da 1 a 6 del Regolamento CEE 1612/68 (relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità) ai fini dell'ingresso nel mercato del lavoro italiano..." dei cittadini dei nuovi Stati.

Le limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali riguardano così solo l'accesso al mercato del lavoro subordinato, lasciando quindi al cittadino neo-comunitario piena libertà di ingresso e stabilimento per motivi di studio o lavoro autonomo¹⁷.

Ne consegue che i cittadini neo-comunitari godono di una **condizione giuridica particolare**.

Come tutti i cittadini europei:

- non necessitano di visto d'ingresso;
- hanno diritto di libera circolazione nel territorio dello Stato;
- chi dà loro ospitalità non ha l'obbligo di comunicarlo all'autorità di Pubblica Sicurezza;
- per soggiorni inferiori a tre mesi non sono tenuti a dichiararsi all'autorità di Pubblica Sicurezza e quindi a richiedere un titolo al soggiorno.

Ma in questa fase di **transizione** (che durerà **due anni**) il cittadino neo-comunitario che intende stabilirsi e lavorare in Italia:

- se il soggiorno **non supera i tre mesi** può essere avviato al lavoro **senza alcun titolo al soggiorno ma munito di contratto di lavoro e apposita autorizzazione** (concessa sulla base delle quote stabiliti dal Governo) da parte della Direzione Provinciale del Lavoro competente;

16 - Cfr. DPCM 20 aprile 2004 "in tema di programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori dei nuovi Stati membri dell'U.E. nel territorio dello Stato", www.governo.it.

17 - Che continuano ad essere disciplinati dal d.P.R. n. 54/2002 "Testo Unico in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea".



- se il soggiorno e l'attività lavorativa è di tipo **stagionale** (*non oltre nove mesi*) può liberamente circolare ed essere avviato al lavoro sulla base del contratto di lavoro stagionale (vidimato dalla Rappresentanza diplomatica e consolare italiana del paese di origine, o di stabile residenza) e dell'apposita autorizzazione (concessa sulla base delle quote stabilite dal decreto di programmazione dei flussi) da parte della Direzione Provinciale del Lavoro;
- se il soggiorno per motivi di lavoro supera i nove mesi per svolgere:
 - a) attività di **lavoro subordinato generica**: è necessaria una apposita autorizzazione (concessa sulla base delle quote stabilite dal decreto di programmazione dei flussi) da parte della Direzione Provinciale del Lavoro e la carta di soggiorno per cittadini comunitari;
 - a1) attività di **lavoro subordinato in casi particolari**:¹⁸ è necessaria un'apposita autorizzazione al lavoro (extra-quota) rilasciata da parte della Direzione Provinciale e il permesso di soggiorno;
 - b) attività di **lavoro autonomo**: *non è necessaria alcuna autorizzazione al lavoro*, ma solo il possesso dei requisiti richiesti a seconda del tipo di attività libero-professionale che si intende svolgere (tra questi rientrano anche i lavoratori a progetto), e la carta di soggiorno.

1.7. ESPULSIONE AMMINISTRATIVA

L'espulsione è disposta dal Ministro dell'Interno in caso di pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

L'espulsione è disposta dal Prefetto quando lo straniero:

- è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera;
- si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto (salvo che il ritardo sia

¹⁸ - Che rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 27 T.U. (d.lgs n. 286/98 e succ. mod.).



- dipeso da forza maggiore), oppure quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, o è scaduto da più di 60 giorni e non è stato chiesto il rinnovo;
- svolge attività delittuose.

L'espulsione è sempre eseguita dal Questore con l'accompagnamento alla frontiera, salvo il caso di permesso scaduto da più di 60 giorni senza che sia stato chiesto il rinnovo (viene intimato allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro 15 giorni) e sempre che, nella stessa ipotesi, il Prefetto non rilevi il concreto pericolo che lo straniero si sottragga al provvedimento. L'espulsione è disposta con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato, e **deve essere convalidata entro 48 ore dall'autorità giudiziaria**, pena la perdita di efficacia del provvedimento.

Contro il decreto di espulsione può essere presentato ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione entro 60 giorni dalla data del provvedimento.

Il ricorso può essere **sottoscritto** anche **personalmente** dall'interessato e presentato attraverso la Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di destinazione.

Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato, senza una speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno, per un termine di dieci anni che può essere ridotto ad un termine più breve comunque non inferiore a cinque anni.

In caso di trasgressione del divieto di reingresso lo straniero è punito con la **reclusione da uno a quattro anni** ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.

1.8. ISCRIZIONE ANAGRAFICA/RESIDENZA

Gli stranieri devono iscriversi all'anagrafe del Comune nel quale stabiliscono la propria residenza.



Per iscriversi, devono esibire il passaporto e il permesso o la carta di soggiorno, la cui scadenza deve essere annotata dall'ufficio nell'apposita scheda anagrafica personale.

Lo straniero deve rivolgersi all'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza e compilare il modulo predisposto, indicando le proprie generalità, il luogo di provenienza (Comune italiano o estero), l'indirizzo di dimora abituale nel Comune.

Si deve inoltre dichiarare il tipo di patente di guida italiana eventualmente posseduta.

- La registrazione di residenza viene effettuata previo accertamento della dimora abituale tramite il Comando di Polizia Municipale.
- Una volta iscritti, gli stranieri hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, esibendo il permesso medesimo.

La dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza.

Gli uffici anagrafici devono comunicare alla Questura territorialmente competente le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni anagrafiche entro 15 giorni.

In caso di variazione di residenza, la nuova residenza deve essere registrata sulla patente e sulla carta di circolazione italiana.

La cancellazione anagrafica avviene, oltre che per gli stessi motivi previsti per i cittadini italiani:

- per irreperibilità accertata in seguito al censimento generale della popolazione o a ripetuti accertamenti;
- per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso con invito a provvedere entro 30 giorni da parte dell'ufficio.

La cancellazione dalle liste anagrafiche viene comunicata d'ufficio alla Questura competente entro 15 giorni.

Lo straniero può presentare ricorso al T.A.R., competente per territorio, contro i provvedimenti in materia anagrafica.



1.9. CARTA D'IDENTITÀ

La Carta d'Identità può essere rilasciata a cittadini stranieri e apolidi residenti in un Comune italiano.

È un documento quinquennale non valido per l'espatrio e non sostitutivo del permesso di soggiorno.

Si deve richiedere all'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza presentando:

- 3 foto formato tessera;
- passaporto valido o documento equipollente;
- modulo di richiesta, disponibile presso l'ufficio anagrafico.

La Carta d'Identità deve essere riconsegnata se il permesso di soggiorno non viene più rinnovato.

1.10. PATENTE DI GUIDA

Per guidare un'automobile in Italia è necessario il possesso di una patente di guida italiana. Per ottenerla occorre superare un esame di teoria e una prova pratica di guida.

È inoltre possibile convertire la patente rilasciata da alcuni paesi extracomunitari, individuati in apposito elenco disponibile presso la Motorizzazione¹⁹.

Per la conversione, bisogna rivolgersi alla propria Rappresentanza diplomatica o consolare o agli uffici della Motorizzazione Civile della provincia di residenza.

¹⁹ - Principali Paesi con i quali l'Italia ha stipulato degli accordi internazionali che permettono la conversione della patente: Algeria, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Libano, Lichtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, San Marino, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.



2. FAMIGLIA

2.1. RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE E PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI

L'ordinamento italiano riconosce il diritto dello straniero a riunire la propria famiglia.

Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

- coniuge non legalmente separato;
- figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, di genitori non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro coniuge, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultra-sessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute;

Lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

- di un alloggio idoneo secondo i parametri di legge²⁰;
- di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale per ogni familiare.

2.1.1. RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Per ottenere il ricongiungimento familiare **si deve richiedere il nulla osta allo Sportello Unico – UTG – presso la Prefettura** competente per il luogo di dimora dello straniero. Il nulla osta deve essere trasmesso dallo straniero al familiare, il quale dovrà chiedere alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di origine il rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare. Per ottenere il visto dovrà esibire: **il nulla osta, il passaporto e la documentazione (attestante la parentela, il coniugio, la minore età, l'inabilità al lavoro o la condizione economica) legalizzata e validata dalla stessa autorità consolare italiana.**

20 - I parametri per il Veneto sono ancora quelli stabiliti dalla legge regionale n.10 del 1996:

- | | |
|----------------------------|---|
| a) mq. 46 per una persona; | d) mq. 85 per quattro persone; |
| b) mq. 60 per due persone; | e) mq. 95 per cinque persone; |
| c) mq. 70 per tre persone; | f) oltre mq. 110 per più di cinque persone. |



2.1.2. INGRESSO DI FAMILIARE AL SEGUITO

L'ingresso al seguito di un familiare avviene previo rilascio di visto che può essere chiesto da:

- 1) familiare straniero di un cittadino italiano o di un paese dell'Unione Europea;
- 2) familiare di un cittadino straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto non inferiore ad un anno, per lavoro autonomo non occasionale, per studio o per motivi religiosi.

In tali casi dovrà essere dimostrata la **disponibilità del reddito e dell'alloggio** richiesti ai fini del ricongiungimento.

Una volta entrato in Italia, il familiare ricongiunto o al seguito deve richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari alla Questura territorialmente competente, **entro 8 giorni dal suo ingresso.**

Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del titolo di soggiorno posseduto dal familiare al quale lo straniero si ricongiunge.

Il titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari può:

- accedere al Servizio Sanitario Nazionale;
- iscriversi a corsi di studio o formazione professionale;
- iscriversi nell'elenco anagrafico dei lavoratori disponibili;
- svolgere un'attività lavorativa, sia in forma subordinata che autonoma, fermi restando i requisiti minimi di età previsti dalla legge.

Al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia può essere concesso un permesso di soggiorno per motivi familiari, anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.

Lo straniero che effettua il ricongiungimento familiare con un cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea, o con uno straniero in possesso della carta di soggiorno, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno.

In caso di rifiuto del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari e contro gli altri provvedimenti relativi al diritto all'unità familiare, lo straniero può presentare ricorso al Tribunale monocratico del luogo di residenza.

Se il ricorso viene accolto il relativo decreto può disporre il rilascio del visto anche senza nulla osta.



2.2. DISPOSIZIONI A FAVORE DEI MINORI STRANIERI

Il minore di 14 anni viene iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore o dei genitori regolarmente soggiornanti con cui convive. Anche il minore affidato ad uno straniero regolarmente soggiornante viene iscritto nel permesso di soggiorno o carta di soggiorno dello stesso e segue la relativa condizione giuridica, se più favorevole.

Al minore iscritto nel permesso di soggiorno o carta di soggiorno del genitore o dell'affidatario, **dopo i 14 anni viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, o la carta di soggiorno.**

Il minore straniero può svolgere attività lavorativa solo se dimostra di aver assolto l'obbligo scolastico²¹ e qualora abbia compiuto gli studi nel Paese di origine, solo se produce la documentazione scolastica tradotta e legalizzata dalla rappresentanza consolare italiana.

Dopo i 18 anni il permesso di soggiorno potrà essere convertito in permesso per lavoro subordinato o autonomo, prescindendo dal limite delle quote di ingresso.

Il minore di 18 anni non può essere espulso, fatto salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulso. Un eventuale provvedimento di espulsione del minore può essere adottato solo dal Tribunale dei Minori su richiesta del Questore.

Ai minori stranieri **in stato di abbandono** (senza genitori o altri esercenti la patria potestà sul territorio dello Stato) che si trovano in Italia illegalmente viene rilasciato il **permesso di soggiorno per minore età** perché non possono essere espulsi in virtù di espresso divieto contenuto nel Testo Unico. Tale permesso di soggiorno:

- non consente l'iscrizione alle liste di disponibilità e dunque l'avviamento al lavoro;
- non consente lo svolgimento di tirocini formativi o stage;
- permette al titolare di frequentare corsi scolastici;
- alla scadenza non può essere rinnovato²².

21 - Cfr. Legge 28 marzo 2003 n. 53, che obbliga il minore a:

- a) frequentare almeno otto anni di scuola;
- b) formarsi per almeno dodici anni attraverso uno dei tre percorsi: 1) scuola superiore, 2) centri di formazione professionale, 3) attività lavorativa con contratto di apprendistato.

22 - Se non in casi del tutto eccezionali disciplinati dall'art. 32 T.U. (d.lgs n. 286/98 e succ. mod.).



3. LAVORO

L'ingresso per motivi di lavoro subordinato (anche stagionale) e autonomo avviene nei **limiti delle quote** stabilite annualmente con uno o più **decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri**.

I lavoratori stranieri in possesso di un regolare permesso di soggiorno per lavoro hanno la facoltà di stipulare qualsiasi contratto di lavoro ed hanno diritto alla parità di trattamento retributivo, previdenziale ed assistenziale previsto dai contratti collettivi nazionali per i lavoratori italiani.

3.1. LAVORO SUBORDINATO

3.1.1. RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO

Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare un rapporto di lavoro subordinato con un **cittadino straniero residente all'estero**, deve presentare **richiesta nominativa** di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione istituito presso la Prefettura – U.T.G. – della provincia di residenza, ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella in cui avrà luogo la prestazione lavorativa.

La richiesta di nulla-osta al lavoro per l'assunzione di lavoratori stranieri può essere sia per un rapporto di lavoro a tempo determinato che a tempo indeterminato.

La domanda di nulla-osta deve contenere:

- idonea documentazione relativa alla sistemazione alloggiativa del lavoratore;
- la proposta di contratto di soggiorno comprensiva dell'impegno al pagamento delle spese di ritorno dello straniero nel paese di provenienza;
- dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione del rapporto di lavoro.



Il datore di lavoro che omette di comunicare allo Sportello Unico per l'Immigrazione qualunque **variazione del rapporto di lavoro** intervenuto con lo straniero è punito con la **sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro**.

Nel termine complessivo di 40 giorni dalla presentazione della richiesta, lo Sportello Unico, accertata l'indisponibilità di altri lavoratori da parte del Centro per l'Impiego competente per territorio, sentito il Questore e **accertata la sussistenza di quote** d'ingresso rilascia il nulla osta provvisorio necessario per la concessione del visto di ingresso. Successivamente, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione agli uffici consolari i quali provvedono alla concessione del visto di ingresso per lavoro subordinato, con indicazione anche del codice fiscale comunicato dalla stesso Sportello Unico per l'Immigrazione.

Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, il cittadino straniero deve:

- recarsi presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura – U. T. G. – che ha rilasciato il nulla-osta al lavoro per la firma del contratto di soggiorno;
- chiedere il rilascio del permesso di soggiorno all'Ufficio Immigrazione della Questura della provincia in cui si trova, pena l'espulsione dal territorio dello Stato.

Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato **non è revocabile a seguito di cessazione del rapporto di lavoro instaurato**: in tal caso, il cittadino straniero può iscriversi all'elenco anagrafico dei lavoratori disponibili presso i Centri per l'Impiego per il periodo di residua validità del permesso e comunque per un periodo non inferiore a 6 mesi.

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze **lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno** che consente di svolgere attività lavorativa, ovvero il cui permesso sia scaduto o del quale non sia stato chiesto il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, è punito **con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore assunto**.



Se il datore di lavoro non ha conoscenza diretta di uno straniero può effettuare una **richiesta numerica** nei confronti di uno o più cittadini stranieri iscritti in apposite liste di lavoratori stranieri appartenenti a quei Paesi con cui l'Italia abbia sottoscritto intese e accordi, istituite presso le sedi delle Rappresentanze diplomatiche italiane e trasmesse al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Le liste di lavoratori stranieri sono annualmente compilate e aggiornate e sono suddivise per lavoratori a tempo determinato, indeterminato e per lavoratori stagionali.

I cittadini stranieri interessati possono richiedere l'iscrizione alle liste compilando l'apposita scheda predisposta dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, inserendo:

- paese d'origine;
- n. progressivo di presentazione della domanda;
- generalità complete;
- tipo di contratto che desidera stipulare in Italia;
- qualifiche professionali;
- conoscenze linguistiche;
- esperienze lavorative.

Lo straniero iscritto ha la facoltà di richiedere la propria posizione nella lista.

In base alla recente riforma del Testo Unico sull'Immigrazione l'autorizzazione al lavoro per l'ingresso di cittadini stranieri residenti all'estero con la qualifica di infermieri professionali, che debbano essere assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private, può essere richiesta al di fuori delle quote annualmente previste dal Governo.

3.1.2. CODICE FISCALE

Il codice fiscale è un codice alfanumerico, cioè composto da lettere e numeri, con il quale il Ministero delle Finanze identifica un cittadino.



Nel caso di stranieri che entrano in Italia a seguito di richiesta nominativa da parte del datore di lavoro, il codice fiscale viene assegnato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura – U.T.G. – al momento del rilascio del nulla osta al lavoro e consegnato dalla Rappresentanza italiana nel paese di origine al momento del rilascio del visto di ingresso.
In tutti gli altri casi è necessario richiederlo presso il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle entrate (Ufficio delle Imposte Dirette), o un suo ufficio periferico.

Il codice fiscale è necessario per:

- iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale;
- essere assunti come lavoratori dipendenti;
- iniziare un'attività di lavoro autonomo;
- concludere qualunque contratto (per. es. di locazione, di vendita ecc.);
- aprire un conto corrente bancario.

Per ottenere il codice fiscale bisogna avere i seguenti documenti:

- permesso di soggiorno valido;
- fotocopia passaporto.

Quando non si è in possesso del permesso di soggiorno:

- attestazione di identità consolare (rilasciata dal consolato di appartenenza) con fotografia;
- fotocopia del passaporto.

In sostituzione di questi documenti è possibile presentare:

- fotocopia della ricevuta del permesso di soggiorno;
- contratto di lavoro;
- fotocopia del documento del datore di lavoro ed una sua dichiarazione su carta intestata;
- fotocopia del passaporto.



3.1.3. LIBRETTO DI LAVORO (abrogazione)

Il libretto di lavoro non è più necessario per essere assunti: a seguito di una riforma normativa²³ le Direzioni Provinciali del Lavoro non rilasciano più tale documento, neppure in caso di smarrimento.

Per essere avviati al lavoro è sufficiente che il datore di lavoro, **dopo aver firmato il contratto di soggiorno** e aver adempiuto alle relative formalità²⁴ comunichi l'assunzione (Mod. C/ASS) entro cinque giorni al Centro per l'Impiego competente.

3.1.4. ISCRIZIONE ALL'ELENCO ANAGRAFICO DEI LAVORATORI DISPONIBILI

Hanno diritto ad essere iscritti all'elenco anagrafico dei lavoratori disponibili (ex-liste di collocamento) i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

La domanda di iscrizione deve essere presentata presso il Centro per l'Impiego competente²⁵, esibendo il permesso di soggiorno, che consente di svolgere attività lavorativa, o la carta di soggiorno.

Nel caso di licenziamento o di dimissioni del lavoratore, il datore di lavoro deve dare comunicazione entro 5 giorni al Centro per l'Impiego competente. Il lavoratore, licenziato o dimesso, può chiedere l'iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori disponibili per essere destinatario delle misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro:

- 1) colloqui di orientamento al lavoro;
- 2) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo (stage, tirocini...), di formazione e/o riqualificazione professionale.

Il cittadino straniero regolarmente soggiornante, titolare di un permesso di soggiorno di lunga durata e dichiarato invalido, può iscriversi alle liste degli appartenenti alle categorie protette presentando istanza presso il Centro per l'Impiego competente e allegando i documenti comprovanti lo stato di invalidità (certificazione rilasciata dalla competente Commissione medica di prima istanza, Mod A/San e adempimenti previsti dalla legge n. 68 del 1999).

23 - Il d.lgs. n. 297 del 2002 ha abrogato, tra le altre, la legge n. 112 del 10/01/1935 sul libretto di lavoro.

24 - Cfr. sezione 1. INGRESSO E SOGGIORNO (1.3.2. Contratto di soggiorno).

25 - Per la provincia di Treviso vedi schema ripartizione territoriale delle competenze in Appendice (n. 3).



3.1.5. TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ NEL LUOGO DI LAVORO

La lavoratrice madre non può essere licenziata²⁶ dall'inizio della gestazione al compimento di un anno del bambino. Per lo stesso periodo non può essere sospesa dal lavoro.

In caso di licenziamento nel periodo protetto la lavoratrice ha diritto ad ottenere il ripristino del rapporto di lavoro presentando, entro 90 giorni dal licenziamento, la documentazione che provi lo stato di gravidanza o di puerperio.

L'eventuale richiesta di dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento deve essere convalidata dal servizio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro.

La lavoratrice madre non può svolgere lavori pericolosi, faticosi ed insalubri e deve svolgere mansioni adeguate al proprio stato dall'inizio della gestazione fino a 7 mesi dopo il parto.

La **lavoratrice dipendente** in stato di gravidanza ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e per i 3 mesi successivi al parto (astensione obbligatoria)

È possibile lavorare fino ad 1 mese prima la data presunta del parto qualora la gravidanza sia regolare e le condizioni di lavoro non siano rischiose.

La lavoratrice in **congedo di maternità** ha diritto all'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, tredicesima mensilità, progressione di carriera...) e percepisce l'80% dello stipendio, salvo che il contratto collettivo applicato non preveda trattamenti più favorevoli.

La **lavoratrice autonoma**, artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o imprenditrice agricola può usufruire del congedo e di una indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione normale da 2 mesi prima del parto fino ai 3 mesi seguenti. L'indennità è erogata direttamente dall'INPS.

²⁶ - Esclusa l'ipotesi di giusta causa o di cessazione dell'azienda, o scadenza del termine nei rapporti di lavoro a tempo determinato: in tali casi spetta comunque l'indennità di maternità.



Il **padre lavoratore** dipendente può astenersi dal lavoro, con gli stessi diritti previsti per la lavoratrice madre nel caso di morte o grave infermità della madre, abbandono del bambino da parte della madre, affidamento esclusivo al padre o riconoscimento da parte di un solo genitore.

La madre e il padre hanno la possibilità di astenersi dal lavoro (**congedo parentale**) nei primi 8 anni di vita del bambino, per un massimo di 10 mesi, elevabili a 11 in casi particolari, presentando domanda all'INPS e al datore di lavoro.

Per i periodi di astensione facoltativa, nei primi 3 anni di vita del bambino, i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di 6 mesi, riferito ad entrambi i genitori.

I **genitori adottivi o affidatari** godono degli stessi diritti e della stessa tutela in materia di congedi, ma il limite di età è esteso al compimento dei sei anni del figlio.

I genitori di **figli disabili** hanno diritto all'estensione del periodo di congedo parentale fino al compimento dei 3 anni di vita del bambino oppure possono usufruire ogni giorno di 2 ore di riposo retribuite (1 ora se l'orario è inferiore a 6 ore).

L'**assegno di maternità** pagato dall'INPS spetta alle madri cittadine straniere **solo se in possesso di carta di soggiorno**. La domanda va presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita o dall'adozione o dall'affidamento preadottivo.

3.1.6. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI IN CASO DI RIMPATRIO

Il lavoratore straniero che intende fare ritorno in patria a seguito della cessazione dell'attività lavorativa in Italia conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, e cioè **solo al compimento del sessantacinquesimo anno di età**.



Egli deve presentare apposita domanda all'INPS e restituire il permesso di soggiorno alla frontiera, conservandone una copia su cui si attesta la restituzione. Attraverso la Questura, l'INPS è informato dell'avvenuto rimpatrio e provvede a erogare le somme dovute depositandole direttamente sul conto corrente del lavoratore straniero in un istituto bancario del Paese di origine o di stabile residenza.

3.2. LAVORO STAGIONALE

3.2.1. RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO STAGIONALE AD UN CITTADINO STRANIERO RESIDENTE ALL'ESTERO

L'autorizzazione al lavoro stagionale è rilasciata dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura – U.T.G. –, **qualora sussistano quote d'ingresso per lavoro stagionale**, in seguito alla presentazione della **richiesta nominativa** di assunzione per l'autorizzazione al lavoro da parte di:

- un datore di lavoro;
- associazioni di categoria per conto di più datori di lavoro a loro associati.

Lo Sportello Unico competente al rilascio dell'autorizzazione è quello in cui risiede il datore di lavoro o ha sede l'impresa o si svolgerà la prestazione di lavoro.

Se il datore di lavoro non ha conoscenza diretta di uno straniero può effettuare **richiesta numerica** nei confronti di uno o più cittadini stranieri iscritti nelle apposite liste istituite presso le Rappresentanze diplomatiche italiane, secondo il medesimo procedimento previsto nel caso di richiesta di nulla osta al lavoro per l'assunzione di lavoratori subordinati a tempo determinato o indeterminato.

Il permesso di soggiorno per motivo stagionale ha validità da un minimo di 20 giorni a un massimo di 6 o 9 mesi in corrispondenza della durata del lavoro nei settori che richiedono tale estensione.



Il lavoratore stagionale che sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno, ha **diritto di precedenza** per il rientro in Italia per ragioni di lavoro stagionale nell'anno successivo, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Alla scadenza del secondo permesso per lavoro stagionale, quest'ultimo potrà essere **convertito** in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, **qualora sussistano quote** per lavoro subordinato.

3.3. LAVORO AUTONOMO

Il cittadino straniero può svolgere in Italia attività non occasionale di lavoro autonomo, costituire società di capitali o di persone, accedere a cariche societarie e costituire società cooperative, nei casi in cui tali attività non siano riservate a cittadini italiani o ai cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea.

Il cittadino straniero che intende svolgere attività di lavoro autonomo per ottenere il **permesso di soggiorno** deve prima richiedere un visto per lavoro autonomo che **presuppone il nulla-osta provvisorio della Questura** della provincia in cui desidera esercitare l'attività, dimostrando:

- di essere in possesso di una dichiarazione dell'autorità amministrativa competente che non sussistono motivi che impediscono il rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per quell'attività;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per quell'attività (nella maggior parte dei casi è necessario essere iscritti ad un Albo o ad un Registro);
- certificazioni attestanti i requisiti previsti, tradotte e legalizzate dalla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese di origine;
- di disporre di risorse adeguate per il tipo di attività che intenda esercitare, corrispondenti ai parametri economici indicati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o all'Ordine Professionale competente;



- di disporre di un alloggio idoneo e di un reddito annuo che superi il livello minimo previsto per l'esenzione alla partecipazione alla spesa sanitaria.

Il visto di ingresso per lavoro autonomo viene rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica italiana del paese di origine dello straniero su presentazione delle certificazioni sopradescritte, solo a seguito dell'acquisizione del **nulla-osta** della Questura e qualora sussistano **quote d'ingresso per lavoro autonomo** stabilite dai decreti governativi.

3.3.1. CONVERSIONE IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO AUTONOMO

Il cittadino straniero in possesso di un regolare permesso di soggiorno, per motivi di studio o formazione professionale può richiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo presso la Questura del luogo in cui intende esercitare l'attività. A tal fine dovrà presentare apposita domanda con allegati:

- dichiarazione dell'autorità amministrativa competente che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per quella attività;
- attestazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o dell'Ordine Professionale competente relativa ai parametri economici richiesti per l'esercizio dell'attività;
- attestazione dello Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura – U.T.G. – che sussistono quote disponibili per l'ingresso per lavoro autonomo e certificazione dei requisiti.

3.4. INGRESSO PER LAVORO IN CASI PARTICOLARI (extra-quota)

È stabilita una disciplina speciale per l'ingresso e il soggiorno di **particolari categorie di lavoratori stranieri**, che il legislatore ha sottratto alla rigida disciplina delle quote di ingresso.



Tali categorie sono caratterizzate dalla particolare specializzazione dei prestatori di lavoro coinvolti, dalla variabilità dell'adempimento dell'incarico, dalla qualifica dirigenziale, dal collegamento con strutture universitarie oppure si tratta di lavoratori impegnati in attività di ricerca o particolarmente legati alla famiglia del datore di lavoro. Inoltre, il regime delle quote annuali non si applica ad alcune categorie di lavoratori per i quali la prestazione lavorativa è, per sua stessa natura, limitata nel tempo, quali i lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano (ammessi temporaneamente nel territorio per adempiere a funzioni e compiti specifici), i tirocinanti e i lavoratori dipendenti di imprese straniere temporaneamente trasferiti in Italia per effettuare prestazioni lavorative in esecuzione di contratti di appalto stipulati dal datore di lavoro estero.

A queste figure devono poi aggiungersi i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti.

Infine la recente riforma della disciplina ha incluso nell'elenco gli infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private²⁷.

La principale deroga riguarda la disciplina dell'autorizzazione al lavoro, che è rilasciata al di fuori delle quote di ingresso, che in alcuni casi non è necessaria o è sostituita da altro tipo di adempimento, o è rilasciata con modalità e termini semplificati.

L'autorizzazione al lavoro, il visto di ingresso e il permesso di soggiorno rilasciati in tali casi non possono essere rinnovati²⁸ e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, non possono essere utilizzati per svolgere una diversa attività.

Il visto di ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo indicato nell'autorizzazione al lavoro o, se questa non è richiesta, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessità mentre, per rapporti di lavoro determinati, l'autorizzazione non può essere concessa per un periodo superiore a quella del rapporto di lavoro a tempo determinato e comunque a 2 anni.

27 - Cfr. art. 27 T.U. (d.lgs. n.286/98 e succ. mod) e art. 40 Reg Att. (d.P.R. n. 394/99 e succ. mod.).

28 - Salvo casi eccezionali espressamente previsti dall'art. 40, comma 23, Reg. Att.



La proroga, se prevista, non può superare lo stesso termine. La validità dell'autorizzazione deve essere espressamente indicata nel provvedimento.

3.5. **AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ**

3.5.1. **AUTOCERTIFICAZIONE**

L'autocertificazione è una dichiarazione sottoscritta di proprio pugno riguardante fatti e qualità personali utilizzabile nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e gestori di servizi pubblici, di cui può avvalersi anche il cittadino straniero.

La persona, attraverso l'autocertificazione, attesta sotto la propria responsabilità civile e penale la veridicità di quanto dichiarato. L'autocertificazione sostituisce i tradizionali certificati.

I privati hanno la facoltà e non l'obbligo di accettarla.

Sono autocertificabili:

- la residenza;
- lo stato di coniugato o vedovo, sempre che il matrimonio sia avvenuto in Italia;
- lo stato famiglia se verificabile dalle autorità italiane;
- l'esistenza in vita;
- la nascita del figlio, il fatto che una persona sia ascendente o discendente, se verificabile dalle autorità italiane;
- l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione italiana;
- i titoli di studio acquisiti in Italia;
- le qualifiche professionali, gli esami di abilitazione, di formazione, di aggiornamento conseguiti in Italia;
- l'appartenenza ad ordini professionali italiani;
- il reddito, salvo l'ipotesi di richiesta di carta di soggiorno o di ricongiungimento familiare;
- l'assolvimento di obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare;



- il codice fiscale e la partita IVA;
- qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria italiana;
- lo stato di disoccupazione, lo stato di pensionato e la categoria della pensione;
- la qualità di studente presso un istituto italiano;
- la qualità di rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore o di curatore;
- l'iscrizione ad associazioni o formazioni sociali;
- non aver riportato, in Italia, condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
- non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico in Italia;
- la qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati contenuti nel registro di stato civile italiano;
- non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e non aver presentato domanda di concordato;
- i documenti da presentare alla motorizzazione civile.

3.5.2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Tutti gli stati, le qualità e i fatti personali di cui l'interessato ha diretta conoscenza, che non sono assoggettabili ad autocertificazione, possono essere comprovati attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, salvo eccezioni previste dalla legge.

Lo smarrimento dei documenti **di riconoscimento o comunque di documenti attestanti stati e qualità personali** dell'interessato è comprovato dalla richiesta del duplicato mediante dichiarazione sostitutiva, salvi i casi in cui la legge prevede la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria per l'avvio del procedimento amministrativo di rilascio di duplicati.



4. SALUTE

4.1. ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (S.S.N.)

4.1.1. ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

L'art. 32 della Costituzione italiana riconosce la salute quale diritto fondamentale dell'individuo, nonché interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Gli stranieri per i quali risulta obbligatoria l'iscrizione al S.S.N. in una posizione equiparata a quella dei cittadini italiani sono:

- a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nell'elenco anagrafico dei lavoratori disponibili;
- b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

L'assistenza sanitaria prevista per le categorie per cui l'iscrizione è obbligatoria si estende anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti, nonché ai figli minori sin dalla nascita.

Per iscriversi, il cittadino straniero deve presentare alla U.L.S.S. del luogo di residenza o di effettiva dimora (quello in cui si risulta domiciliati):

- il permesso di soggiorno in corso di validità;
- il certificato di residenza o la dichiarazione di ospitalità.

Se il cittadino straniero è in attesa di occupazione deve presentare all'U.L.S.S. di competenza:

- il permesso di soggiorno in corso di validità;
- il codice fiscale;
- il certificato di residenza o la dichiarazione di ospitalità;
- la scheda anagrafica rilasciata dai Centri per l'Impiego (attesta l'iscrizione all'elenco anagrafico dei lavoratori disponibili).



4.1.2. ISCRIZIONE VOLONTARIA

Gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi ma che non rientrano nelle categorie per cui è prevista l'iscrizione obbligatoria, possono volontariamente iscriversi al S.S.N. e rientrano in suddetta categoria:

- i cittadini stranieri soggiornanti in Italia per motivi di studio;
- i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti alla pari, ai sensi dell'Accordo europeo di Strasburgo ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973, n. 304;
- i cittadini stranieri soggiornanti in Italia che non rientrano nelle categorie per cui è prevista l'iscrizione obbligatoria;
- i cittadini stranieri con un permesso per motivi religiosi.

Viene fatta un'eccezione alla regola sopra citata per lo studente o la persona alla pari che può chiedere l'iscrizione anche se titolare di un permesso di soggiorno di durata inferiore ai tre mesi ma, in tale ipotesi, il diritto all'assistenza non si estende ai familiari.

Lo straniero è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi dell'U.L.S.S. nel cui territorio ha la residenza anagrafica, oppure il domicilio indicato sul permesso di soggiorno.

Nei casi in cui sia consentita l'iscrizione volontaria, l'U.L.S.S. in base alla scheda predisposta dal Ministero dell'Interno con foto del richiedente²⁹ rilasciata dalla Questura, provvede all'iscrizione provvisoria del cittadino straniero, previo versamento del relativo contributo, e rilascia allo stesso la documentazione attestante l'iscrizione.

Tale iscrizione ha efficacia, ai fini dell'erogazione delle prestazioni sanitarie, solo a seguito della presentazione all'U.L.S.S. del permesso di soggiorno. L'iscrizione provvisoria consente la copertura delle prestazioni ospedaliere urgenti ed essenziali fruitive eventualmente durante tale periodo.

Qualora non vi sia neppure l'iscrizione volontaria è previsto l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa con un istituto italiano o straniero contro il rischio di malattie, infortunio e maternità.

L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale ha validità temporale pari alla durata del permesso di soggiorno e, pertanto, cessa alla

²⁹ - Cfr. art. 7 Reg. Att. (d.P.R. n. 394/99 e succ. mod.).



scadenza dello stesso, salvo l'esibizione di documentazione comprovante la richiesta di rinnovo.

Cessa altresì in caso di revoca, annullamento del permesso di soggiorno o di espulsione. Tali provvedimenti vanno comunicati dalla Questura all'U.L.S.S. competente ma lo straniero mantiene il diritto all'iscrizione se presenta ricorso contro i suddetti provvedimenti e di ciò produce prova.

Con l'iscrizione al S.S.N. viene rilasciata la tessera sanitaria che ha durata pari al permesso di soggiorno.

L'iscrizione dà diritto:

- alla scelta del medico di famiglia o del pediatra;
- all'assistenza specialistica cui si ha accesso tramite richiesta del medico di famiglia o del pediatra, escluse le visite odontoiatriche, ostetriche, ginecologiche, pediatriche e oculistiche. Per ogni visita specialistica è previsto il pagamento del ticket;
- al ricovero gratuito presso gli ospedali pubblici o convenzionati;
- all'assistenza farmaceutica, cioè all'acquisto dei medicinali.

Sono esenti dal pagamento delle visite specialistiche e dei ticket e versano soltanto una quota di partecipazione alla spesa:

- i cittadini stranieri disoccupati, in attesa di occupazione e con familiari a carico;
- i bambini al di sotto dei 6 anni;
- i cittadini stranieri che beneficiano della pensione sociale e i familiari a carico;
- i cittadini stranieri privi di risorse economiche sufficienti, secondo limiti di reddito prestabiliti.

4.2. ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI STRANIERI NON ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

A) Stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale

Gli stranieri possono comunque usufruire delle prestazioni sanitarie erogate dal S.S.N. previo pagamento delle stesse, sulla base delle tariffe predeterminate dalle regioni che le erogano, fatto salvo quanto



previsto dai trattati ed accordi internazionali bilaterali o multilaterali stipulati dall'Italia con il Paese di origine del cittadino extracomunitario.

Vengono quindi assicurate:

1. le prestazioni urgenti per le quali vanno corrisposte le tariffe previste al momento delle dimissioni;
2. le prestazioni sanitarie di elezione previo pagamento delle relative tariffe.

Pertanto, previo pagamento della tariffa stabilita, ora è possibile accedere a qualsiasi tipo di prestazione, non solo a quelle urgenti.

B) Stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno

Agli stranieri non regolarmente soggiornanti sono assicurate, nelle strutture pubbliche e private accreditate del S.S.N., le seguenti prestazioni sanitarie:

- 1) cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio;
- 2) interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlate, e precisamente:
 - a) tutela della gravidanza e della maternità;
 - b) tutela della salute del minore;
 - c) vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni;
 - d) interventi di profilassi internazionale;
 - e) profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

Le prestazioni sono erogate senza oneri a carico degli stranieri irregolari qualora privi di risorse economiche sufficienti. Lo straniero indigente, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, è esonerato dalla quota di partecipazione alla spesa, in analogia con il cittadino italiano, per quanto concerne: le prestazioni sanitarie di primo livello, le urgenze, lo stato di gravidanza, le patologie esenti o i soggetti esenti in ragione dell'età o in quanto affetti da gravi stati invalidanti.



L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero senza un regolare permesso di soggiorno **non può comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità**, salvo nei casi in cui la comunicazione sia obbligatoria (obbligo di referto).

Trattandosi di soggetti privi di un regolare permesso di soggiorno sussiste una difficoltà oggettiva in merito alla loro individuazione al fine di sapere, di volta in volta, quali tipi di prestazioni sono già state erogate a favore degli stessi.

Per superare suddetta difficoltà è stato creato il codice regionale identificativo per lo straniero temporaneamente presente (STP) composto di 16 caratteri che consente di identificare la regione e l'ente erogante a partire dalla prima prestazione.

Tale codice è riconosciuto a livello nazionale e permette altresì la rendicontazione per la richiesta del rimborso spese all'U.L.S.S. competente o al Ministero degli Esteri da parte degli enti eroganti qualora il soggetto irregolare, che necessita di cure, risulti indigente.

4.3. INGRESSO IN ITALIA PER MOTIVI DI CURA

4.3.1. VISTO DI INGRESSO PER MOTIVO DI CURE MEDICHE

Ai fini del rilascio del visto da parte della rappresentanza diplomatica o consolare territorialmente competente deve essere presentata dall'interessato la seguente documentazione:

- a) dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa;
- b) attestazione dell'avvenuto deposito, a favore della struttura prescelta, di una cauzione pari al 30% del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste;
- c) documentazione comprovante, anche attraverso la dichiarazione di un garante, la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie, di vitto e alloggio, fuori dalla struttura sanitaria, e di rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore;
- d) certificazione sanitaria che attesta la patologia del richiedente il visto, corredata di traduzione in lingua italiana.



4.3.2. TRASFERIMENTO IN ITALIA PER CURE MEDICHE NELL'AMBITO DI INTERVENTI UMANITARI

I cittadini stranieri residenti in paesi privi di strutture sanitarie idonee ed adeguate possono essere autorizzati all'ingresso per cure in Italia, da parte del Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri. Il Ministero della Sanità, sulla base della documentazione acquisita, provvede ad individuare le strutture che si ritengono idonee all'erogazione delle prestazioni sanitarie richieste ed a rimborsare direttamente alle stesse l'onere delle relative prestazioni sanitarie.

Non si possono rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno al di fuori della struttura sanitaria.

4.3.3. TRASFERIMENTO IN ITALIA PER CURE MEDICHE NELL'AMBITO DI PROGRAMMI DI INTERVENTO UMANITARIO DELLE REGIONI

Le Regioni autorizzano le Unità Sanitarie Locali e le Aziende ospedaliere ad erogare prestazioni di alta specializzazione, che rientrino in programmi assistenziali approvati dalle Regioni, a favore di:

- a) cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche, gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
- b) cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi in vigore per l'erogazione dell'assistenza sanitaria da parte del Servizio Sanitario Nazionale.

4.4. CONSULTORI FAMILIARI

I consultori familiari sono strutture pubbliche che assistono gratuitamente le donne e i minori e organizzano attività individuali, di coppia e di gruppo volte al benessere della famiglia. In particolare si occupano di:

- assistenza alle donne in gravidanza;
- assistenza alle donne che decidono di interrompere la gravidanza;
- assistenza ginecologica di base per patologie connesse alla sessualità, sterilità ed infertilità;
- consigli sulla contraccezione;
- prevenzione e diagnosi dei tumori della donna;
- assistenza e consulenza per le problematiche psicologiche e non, riguardanti i rapporti familiari e di coppia.



5. ISTRUZIONE

5.1. INSERIMENTO DEI MINORI STRANIERI NELLE SCUOLE

I minori stranieri presenti nel territorio italiano, indipendentemente dalla loro condizione di regolarità, hanno diritto all'istruzione a parità dei cittadini italiani.

L'iscrizione alla scuola dell'obbligo avviene secondo le modalità e condizioni previste per il minore italiano e può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.

Nel caso in cui l'interessato non possieda un regolare permesso di soggiorno deve comunque essere iscritto con riserva e consegue ugualmente il titolo conclusivo del corso di studio.

L'istruzione obbligatoria in Italia è organizzata nei corsi di scuola elementare e di scuola media. Alla fine della terza media i ragazzi devono sostenere un esame che conferisce loro la licenza media.

La licenza media è necessaria per:

- l'iscrizione alla scuola superiore;
- la partecipazione ai concorsi pubblici.

Al momento della richiesta di iscrizione vanno presentati:

- i dati anagrafici del richiedente;
- la posizione scolastica e lavorativa;
- copia autenticata del permesso di soggiorno valido (qualora il minore richiedente ne sia in possesso).

La regola seguita per stabilire in quale classe inserire il minore è quella dell'età anagrafica, salvo delibera del collegio docenti per l'iscrizione in una classe diversa, tenuto conto:

- dell'ordinamento scolastico del Paese di provenienza dell'alunno;
- delle competenze, le abilità e la preparazione dell'alunno;
- del corso di studi e i titoli di studi conseguiti dall'alunno.

Il titolo di studio conferito dalla scuola superiore, dà diritto all'accesso all'Università.



I cittadini stranieri maggiorenni possono accedere a corsi di formazione organizzati dai Centri Territoriali Permanenti³⁰, che rappresentano l'insieme dei servizi e delle attività di istruzione e di formazione degli adulti presenti nel territorio e che si pongono quali finalità soprattutto l'alfabetizzazione culturale e la riqualificazione professionale.

5.2. ACCESSO ALL'UNIVERSITÀ

Possono accedere ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle università, a parità di condizione con i cittadini italiani, i cittadini stranieri in possesso di carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorno da almeno un anno che abbiano conseguito un titolo di studio superiore in Italia o presso scuole italiane all'estero o scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio che soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, le università italiane stabiliscono il numero di studenti stranieri da ammettere ai corsi di studio universitari per l'anno accademico successivo.

Il cittadino straniero residente all'estero deve presentare l'apposita domanda di pre-iscrizione presso la rappresentanza italiana del Paese di origine la quale accerta i mezzi di sussistenza dimostrabili con un reddito o con risorse annue disponibili (borse di studio, prestiti d'onore, fidejussioni bancarie ecc...), che non siano inferiori all'importo stabilito per l'assegno sociale.

Nel caso in cui la domanda venga accolta, lo studente deve richiedere il visto di ingresso alle rappresentanza italiana del paese di provenienza, corredando l'istanza con la documentazione comprovante la copertura economica di cui sopra e la copertura assicurativa per eventuali spese mediche e ricoveri ospedalieri.

³⁰ - Ordinanza ministeriale n. 445 del 29/08/1997.



Entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia il cittadino straniero deve chiedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio alla Questura territorialmente competente. Dovrà poi sostenere le eventuali prove di ammissione presso l'Università prescelta.

La prova di conoscenza della lingua italiana è obbligatoria per la successiva ammissione al corso.

Il permesso di soggiorno per studio può essere rinnovato, fino al 3° anno fuori corso, dimostrando:

- 1) la copertura economica;
- 2) il superamento di un esame per il primo anno, di due per i successivi (salvo gravi motivi di salute per cui è sufficiente anche negli anni successivi un solo esame).

5.3. **EQUIPOLLENZA E RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO**

I provvedimenti che consentono ai titoli di studio conseguiti all'estero di produrre degli effetti giuridici, e dunque di essere utilizzati, in Italia sono di due tipi:

1) equipollenza o attribuzione di valore legale del titolo di studio³¹:

- provvedimento rilasciato dopo un'analisi comparata del titolo di studio (con uno analogo italiano), che tiene conto della natura accademica dell'istituzione straniera che lo ha rilasciato, della durata degli studi e dei contenuti formativi, che non abbia rilevato delle sostanziali difformità;
- consente al titolo di studio straniero di produrre tutti gli effetti giuridici del titolo italiano rispetto al quale viene dichiarato equipollente;
- può essere richiesta solo dal cittadino italiano;

³¹ - Autorità competente alla dichiarazione di equipollenza è:

a) nel caso di diplomi di scuola secondaria superiore il C.S.A. (ex- Provveditorato agli Studi) della provincia di residenza del richiedente;

b) nel caso di titoli accademici qualunque ateneo che abbia un corso di laurea equiparabile.



2) riconoscimento del titolo di studio:

- provvedimento rilasciato dopo una valutazione sintetica del titolo di studio straniero stabilendo una corrispondenza di livello e dichiarando di riconoscerlo solo a determinati fini;
- gli effetti giuridici del titolo di studio riconosciuto sono limitati solo ad alcuni ambiti (prosecuzione degli studi o accesso alle professioni);
- può essere richiesta sia da cittadino italiano che straniero³².

5.4. RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE

I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che intendano iscriversi agli ordini, collegi e elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione conseguito in un Paese non appartenente all'Unione Europea, possono richiedere il riconoscimento al Ministero competente ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti, nei limiti delle quote prestabilite.

Il riconoscimento del titolo può essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia presentando domanda presso le amministrazioni competenti.

L'ingresso in Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel settore delle professioni sanitarie è comunque condizionato al riconoscimento del titolo di studio dal ministero competente. Il ministero può stabilire con decreto che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, che consiste in una prova attitudinale oppure in un tirocinio formativo.

È necessario presentare i documenti da riconoscere, con allegata una **traduzione in lingua italiana certificata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese d'origine.**

32 - Il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in un paese della Unione Europea è disciplinato dalle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE, recepite in Italia con D.L. n. 115 del 27/01/92 e D.L. n. 319 del 02/05/94. Il riconoscimento del titolo di dottore in ricerca o analoga qualificazione accademica, conseguito presso un'Università estera avviene con decreto del ministro dell'Università e della ricerca Scientifica (art.74 del d.P.R. 11 luglio del 1980 n. 382).



5.5. **DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SANITARIA**

L'esercizio della professione sanitaria da parte dei cittadini stranieri è consentita solo se gli stessi risultano in possesso di un titolo abilitante conseguito nel paese di origine e riconosciuto in Italia dal Ministero della Sanità a seguito di speciale procedura.

Il Ministero ogni anno pubblica gli elenchi speciali comprensivi dei nominativi dei cittadini stranieri ai quali è stato riconosciuto il titolo di abilitazione all'esercizio di una professione sanitaria.

Tali cittadini hanno altresì l'obbligo di iscriversi all'ordine o al collegio professionale di categoria o, in mancanza, all'elenco speciale tenuto dal Ministero della Sanità.

Gli infermieri professionali e i tecnici di radiologia anziché presentare l'istanza direttamente al Ministero della Sanità, possono, in alternativa, rivolgersi ad un Ente autorizzato³⁴, qualora residenti nella Regione Veneto³³ o con prospettive di lavoro in tale regione.

L'ente presenta l'istanza alla Regione Veneto che, a sua volta, provvederà ad inoltrarla al Ministero della Salute.

33 - D.G.R. 2229 del 9/08/2002 - D.G.R. 237 del 7/02/2003.

34 - Per informazioni: Regione Veneto, Segreteria Regionale Sanità e Sociale, Unità Complessa Risorse Umane e Formazione - Palazzo Molin - San Polo - Campo San Stin 2513, 30125 Venezia, Tel.: 041/2793434.



6. CASA

Il cittadino straniero può affittare una casa, oppure acquistarla godendo degli stessi diritti ed essendo soggetto agli stessi obblighi del cittadino italiano.

Esistono centri di prima accoglienza gestiti dal Comune o da altri organismi del privato sociale e del volontariato.

La legge prevede che solo gli stranieri in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal turismo possano essere ospitati in questi centri.

6.1. CONTRATTO DI LOCAZIONE (AFFITTO)

La legge 9 dicembre 1998 n. 431 ha modificato la disciplina relativa alla locazione.

Esistono tre diverse tipologie di contratto di locazione:

- È possibile stipulare un contratto di durata non inferiore a otto anni (quattro + quattro di rinnovo automatico) stabilendo il canone d'accordo con il locatore. Alla scadenza degli otto anni, sia l'inquilino che il locatore potranno chiedere il rinnovo del contratto a nuove condizioni oppure la rinuncia al rinnovo dello stesso, comunicando all'altra parte la propria intenzione con **lettera raccomandata da inviare almeno sei mesi prima della scadenza** (in mancanza di questa lettera il contratto si rinnova tacitamente alle medesime condizioni). La parte che riceve questa lettera deve rispondere sempre con lettera raccomandata per giungere ad un nuovo accordo; se manca l'accordo o addirittura la risposta, il contratto termina di avere efficacia alla data di cessazione della locazione, quindi dopo i primi otto anni.
- È possibile stipulare un contratto di locazione sul modello dei "contratti-tipo", che sono predisposti da ogni Comune a cura delle organizzazioni rappresentanti i proprietari e gli inquilini. Il canone e la durata sono stabiliti dalle parti nel rispetto di quanto disposto nel contratto-tipo; la durata, comunque, non può essere inferiore ai cinque anni (tre anni + due di rinnovo automatico). Alla scadenza



dei primi cinque anni sia l'inquilino che il locatore, possono chiedere il rinnovo del contratto a nuove condizioni o la rinuncia al rinnovo dello stesso, comunicando all'altra parte la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza di questa lettera il contratto si rinnova tacitamente alle medesime condizioni.

Tanto nell'ipotesi 1 quanto nell'ipotesi 2, il locatore può, rispettivamente dopo i primi quattro anni e dopo i primi tre anni, avvalersi della facoltà di diniego al rinnovo automatico solo in determinati casi esplicitamente previsti dalla legge n. 431/1998.

- Si può stipulare un contratto di affitto definito di "natura transitoria", con durata anche inferiore ai limiti previsti nei due precedenti casi, secondo condizioni e modalità contenute in un apposito decreto ministeriale³⁵. Sono previsti inoltre contratti di locazione destinati a studenti universitari e sulla base di altri contratti-tipo che i Comuni, sede di università o di corsi universitari distaccati, possono predisporre secondo i criteri specificati dalla legge.

Ai contratti stipulati prima del 30 dicembre 1998 si applicano per la loro intera durata le disposizioni normative vigenti prima di tale data.

Nella prassi si è diffuso il contratto ad uso foresteria. Si tratta dell'affitto di un immobile da parte di una società, di un'azienda o di un privato in possesso di partita I.V.A., per farvi alloggiare i propri dipendenti residenti fuori dal Comune.

6.2. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

A partire dal 30 dicembre 1998, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta.

³⁵ - Cfr. D.M. 5 marzo 1999 e D.M. 30 dicembre 2002.



Il contratto deve essere registrato dal proprietario (denominato "locatore") presso l'Ufficio del Registro. La tassa di registrazione va pagata in parti uguali tra proprietario e inquilino (denominato "conduttore"). La registrazione è opportuna, oltre che obbligatoria dal punto di vista fiscale, perché rende il contratto di locazione opponibile ai terzi: e cioè garantisce l'inquilino rispetto ad altri che pretendano di avere dei diritti di godimento sulla casa.

6.3. DOVERI DELL'INQUILINO

Il contratto obbliga l'inquilino a fare un uso civile e corretto della casa, provvedendo alla sola manutenzione ordinaria: imbiancare le pareti, riparare gli eventuali danni (rubinetto che perde, porta o finestra che non funziona, serratura o interruttore rotto ecc.), e non a quella straordinaria (riparazione e manutenzione dell'edificio). Inoltre l'inquilino risponde dei danni causati, anche involontariamente, agli appartamenti dei vicini, dall'immobile in affitto (per esempio una perdita d'acqua). Infine, egli è responsabile anche per tutte le persone che si trovino a qualsiasi titolo nell'appartamento.

6.4. RAPPORTI CON IL PROPRIETARIO

L'inquilino deve pagare al proprietario il canone di locazione. Al riguardo, l'inquilino ha diritto di pretendere (e il proprietario ha l'obbligo di emettere) la ricevuta con l'intero importo della somma. In ogni caso, ma soprattutto quando il proprietario non voglia rilasciare alcuna ricevuta, è opportuno effettuare il pagamento con vaglia postale o assegno intestato, oppure alla presenza di testimoni.

L'aumento del canone può essere richiesto dal proprietario esclusivamente per due motivi: per le spese straordinarie da lui sostenute (ma solo entro il 10% delle stesse) oppure per l'adeguamento annuale alle variazioni dell'indice ISTAT (un indice, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale con cui si rileva l'aumento del costo della vita).



6.5. SUBAFFITTO

Di norma il contratto contiene una clausola che nega la possibilità all'inquilino di affittare a sua volta l'immobile ad altri ("sublocazione totale"); quando il divieto non è previsto, l'inquilino può concedere in affitto il suo alloggio ad altri ma ci deve essere il consenso scritto del proprietario. In tal caso il canone di subaffitto non può essere superiore a quello di locazione e l'inquilino è responsabile, nei confronti del proprietario, anche delle azioni della persona a cui subaffitta. Ciò significa che se questa, per esempio, non paga il canone, l'inquilino (oltre che il subaffittuario) può subire l'azione legale del proprietario che voglia recuperare le somme che gli spettano. Inoltre, sempre che non sia espressamente vietato dal contratto, l'inquilino può ospitare per un certo tempo una persona che paga un contributo in denaro ("sublocazione parziale"), dandone avviso al proprietario mediante lettera raccomandata; anche in questo caso l'inquilino si assume ogni responsabilità.

6.6. SFRATTO

Il proprietario può intimare lo sfratto o per "morosità" dell'inquilino (che non ha pagato il canone di affitto alle scadenze) o per finita locazione, al termine dei 4 anni o di quanto pattuito, senza che sia intervenuto il rinnovo. In tal caso il proprietario ricorre ad una speciale procedura innanzi al Tribunale, alla quale l'inquilino può opporsi personalmente o facendosi rappresentare da un avvocato, qualora ritenga di poter contestare la pretesa del proprietario. In questo caso, inizia un procedimento giurisdizionale davanti all'autorità giudiziaria.

6.7. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Gli stranieri titolari di una carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno almeno biennale, e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, hanno diritto di accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (case popolari) a parità di condizioni con i cittadini italiani.



L'iscrizione nelle graduatorie avviene in condizioni di parità con i cittadini italiani.

La domanda di iscrizione va presentata, presso il Comune in cui si risiede e/o in cui si lavora, e **rinnovata ogni anno**, pena la cancellazione dalla graduatoria.

La domanda va redatta sul modulo predisposto dal Comune e disponibile presso l'Ufficio-Casa o l'Ufficio Tecnico del Comune.

Le graduatorie sono formate secondo un punteggio attribuito da un'apposita commissione sulla base di differenti condizioni soggettive (composizione del nucleo familiare, presenza di anziani, di disabili, famiglia numerosa, monoparentale ecc.) e oggettive (sfratto, coabitazione di più nuclei familiari nel medesimo alloggio, alloggio sovraffollato, ecc...).

Nella provincia di Treviso è possibile rivolgersi a:

- Comune di residenza e/o lavoro;
- ATER (Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale).

6.8. CENTRI DI ACCOGLIENZA

I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per motivi diversi dal turismo che non sono temporaneamente in grado di provvedere ai loro bisogni alloggiativi e di sussistenza, possono essere ospitati nei centri di accoglienza predisposti dalle Regioni in collaborazione con le Province, i Comuni, le associazioni e gli enti di volontariato. Tali strutture sono aperte ai cittadini italiani o di uno stato membro dell'Unione Europea.

I centri di accoglienza, al fine di agevolare in tempi brevi l'autosufficienza e l'inserimento sociale delle persone ospitate, oltre al vitto e all'alloggio, offrono servizi socio-culturali, possono promuovere corsi di lingua italiana e di formazione professionale e prestare l'assistenza socio-sanitaria.

Ogni Regione definisce i requisiti strutturali e le modalità gestionali dei centri di accoglienza e consente finanziamenti e convenzioni con privati.



7. CITTADINANZA

Le fattispecie più importanti di acquisto della cittadinanza italiana sono³⁶:

- 1) nascita;
- 2) matrimonio;
- 3) beneficio di legge;
- 4) naturalizzazione.

In particolare, si prevede che sia cittadino italiano il figlio di padre o madre cittadini italiani, anche se nato all'estero **purché venga trascritto l'atto di nascita in un Comune italiano**.

Lo *status* di cittadino italiano per nascita (*iure sanguinis*) si trasmette da genitore a figlio indipendentemente dal fatto di essere nati in un paese straniero.

Dunque, **anche il discendente di cittadino italiano nato all'estero può ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, purché i suoi ascendenti (genitori, nonni, bisnonni...) non abbiano mai dichiarato di rinunciare alla stessa**.

7.1. PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI CITTADINO ITALIANO *IURE SANGUINIS*

Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia (in quanto titolare di permesso di soggiorno) può avendone i requisiti, chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana (*iure sanguinis*) perché discendente di cittadini italiani, seguendo una procedura amministrativa che coinvolge il Comune e l'Ufficio Immigrazione della Questura di residenza.

Il cittadino di origine italiana, nato e vissuto all'estero, è straniero fino a quando non viene riconosciuto il suo *status* di cittadino italiano, e come tale ne segue la relativa condizione giuridica³⁷.

- Organi competenti al riconoscimento della cittadinanza

- a) rappresentanza consolare italiana nel Paese d'origine, quando il richiedente risiede all'estero;

36 - Cfr. Legge n. 91/92 del 16/08/1992 "Nuove norme sulla cittadinanza".

37 - Ad esso dunque si applica la normativa contenuta nel d.lgs n. 286/98 e successive modificazioni "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".



b) Ufficio anagrafe del Comune di residenza se il richiedente è regolarmente soggiornante in Italia.

In entrambi i casi l'acquisto effettivo dello *status* di cittadino italiano avverrà con l'iscrizione del proprio atto di nascita nei registri dello stato civile.

- Documentazione necessaria

a) *Oriundi di prima generazione (figli di cittadino/a italiano):*

- 1) atto di nascita del padre/madre;
- 2) atto di matrimonio³⁸;
- 3) atto di morte (se deceduto);
- 4) atto nascita del figlio;
- 5) certificato rilasciato da un'autorità dello Stato di provenienza che il padre/madre non si è mai naturalizzato.

b) *Oriundi di generazione successiva alla prima:*

- 1) atto di nascita;
- 2) atto di matrimonio;
- 3) atto di morte eventuale.

Tali documenti devono essere predisposti per **ciascun membro dell'albero genealogico** a partire dal **capostipite italiano fino al soggetto richiedente la cittadinanza (per quest'ultimo basta il certificato di nascita)**. **Solo per il capostipite è necessaria la dichiarazione della non naturalizzazione.**

Per poter utilizzare tale documentazione in Italia è necessario legalizzarla mediante l'autorità diplomatico-consolare italiana del Paese di provenienza o mediante l'Apostille qualora si tratti di uno Stato firmatario della Convenzione dell'Aja del 5/10/1961³⁹.

L'Apostille può essere redatta o nella lingua francese (lingua della Convenzione) o nella lingua ufficiale dell'autorità che l'ha rilasciata. In ogni caso l'intitolazione della legalizzazione deve essere espressa

38 - Qualora la cittadinanza italiana derivi dalla madre sposata con un cittadino straniero, solo i figli nati dopo il 01.01.1948 possono ottenere il riconoscimento (Legge n. 123/1983).

39 - Principali Stati firmatari: Anguilla, Antigua e Barbuda, Australia, Argentina, Barbados, Bermuda, Botswana, Brunei, Bulgaria, Caimane, Cipro, Colombia, Cina, Dominica, Estonia, Falkland, Figi, Giappone, Gibilterra, Grenada, Hong Kong, Israele, Isole del Canale, Isole Marshall, Kiribati, Lesotho, Malati, Mauritius, Malta, Messico, Monserrat, Panama, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Saint Christopher e Nevis, Saint Vincent, Salamene, Santa Lucia, Sant'Elena, Seychelles, Stati Uniti, Suriname, Svizzera, Swaziland, Tonga, Turchi e Caiche, Vanuatu, Vergini, Venezuela, Zimbabwe.



nella forma francese “Apostille” ed il contenuto deve essere fedele a quello allegato alla Convenzione.

Competente al rilascio dell’Apostille è quindi un organo della pubblica amministrazione dello Stato firmatario.

7.1.1. PERMESSO PER ATTESA CITTADINANZA

Il Testo Unico sull’immigrazione⁴⁰ prevede il rilascio di un speciale permesso di soggiorno per attesa cittadinanza, il quale, di solito dura un anno, è rinnovabile alla scadenza e consente di richiedere la residenza presso il Comune in cui si intende soggiornare e dunque il riconoscimento della cittadinanza italiana:

Procedura da seguire

- **dichiarazione di ospitalità** presso un Comune effettuata da cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante a favore del soggetto richiedente la cittadinanza italiana;
- rilascio **permesso di soggiorno per motivi di turismo** da parte della Questura competente;
- compilazione presso l’ufficio di stato civile del Comune in cui si è domiciliati di una domanda (modulo prestampato) in cui viene chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana perché di ceppo italiano, con deposito degli originali dei documenti tradotti e legalizzati;
- rilascio da parte del Comune di **lettera** indirizzata alla Questura competente **di nulla-osta al riconoscimento della cittadinanza italiana *jure sanguinis***, con allegati dichiarazione di ospitalità e documenti in fotocopia;
- presentazione della lettera del Comune, dei documenti allegati e della dimostrazione di **sufficienti mezzi di sostentamento** alla Questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa cittadinanza;
- richiesta di iscrizione anagrafica presso il comune di domicilio al fine di consentire allo stesso di concludere l’iter per il riconoscimento della cittadinanza italiana (mediante l’invio di una lettera al Consolato italiano competente per avere conferma che nessuno abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana e, successivamente alla risposta affermativa, trascrizione degli atti e rilascio della carta d’identità).

40 - Art. 5 del T.U (d.lgs n. 286/98 e succ. mod.) e art. 11 Reg. Att. (d.p.r. n. 334/99 e succ. mod.).



7.2. CITTADINANZA PER MATRIMONIO

Il coniuge straniero di un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi in Italia e dopo tre anni di matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili o separazione legale.

Ufficio competente per il deposito della domanda è la Prefettura del Comune di residenza.

Lo straniero deve allegare all'istanza il proprio certificato di nascita ed il certificato dei carichi pendenti rilasciati dagli organi competenti del Paese di origine muniti di traduzione e legalizzazione.

Il decreto di concessione della cittadinanza italiana è rilasciato dal Ministero dell'Interno entro 2 anni dalla presentazione dell'istanza e viene poi comunicato alla Prefettura di competenza e notificato al richiedente.

7.3. CITTADINANZA PER NATURALIZZAZIONE

La cittadinanza italiana **può** essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministero dell'Interno, allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio italiano.

Ufficio competente per il deposito della domanda è la Prefettura del Comune di residenza.

I documenti richiesti sono:

A) Documenti esteri (tradotti e legalizzati):

- estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità;
- certificati penali del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza relativi ai precedenti penali (qualora non previsto dall'ordinamento del paese di origine, deve essere prodotto atto notorio).

B) Documenti autocertificabili:

- certificato storico di residenza;
- certificato di stato famiglia;
- certificato generale del casellario giudiziale;
- dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni (autocertificabile solo dai cittadini dell'Unione Europea).

APPENDICE

1) INDIRIZZI UTILI



PRIMA ACCOGLIENZA E INFORMAZIONI

CARITAS DIOCESANA DI TREVISO:

Centro di Ascolto

Via San Nicolò, 46

31100 Treviso

Tel. 0422 410675

Servizi: ascolto, risposte primarie (viveri, vestiario, mobilio, doccia), informazioni (lavoro, alloggio, documenti), accompagnamento psico-sociale, orientamento alle risorse del territorio.
Orari: da lunedì a venerdì 9.00-12.00

Casa Accoglienza Donne Immigrate

Via Papa Leone III, 4 - loc. Sant'Angelo

31100 Treviso

Tel. 0422 405513

Servizi: centro di accoglienza per donne immigrate, attività di informazione in materia di salute, maternità e tutela dei diritti, accompagnamento al mondo del lavoro e promozione di incontri.

Orari: tutti i giorni 8.30-16.30

Centro di Accoglienza Immigrati

Via Monsignor Agnoletti, 3

31040 Giavera del Montello (TV)

Tel. 0422 776134 fax 0422 883861

Servizi: prima accoglienza abitativa per uomini e centro per l'educazione interculturale

CARITAS DIOCESANA DI VITTORIO VENETO:

Centro di Ascolto e di Prima Accoglienza

Via Dante Alighieri, 159

31029 Vittorio Veneto (TV)

Tel. 0438 555205

Servizi: prima accoglienza (solo per uomini)

Orari: lun/merc/ven/sab. 9.00-12.00;
mar/gio. 15.00-18.00

Centro di Ascolto

Via Del Girone, 20

31045 Motta di Livenza (TV)

Tel. 0422 861417

Servizi: ascolto, prima accoglienza.

Centro di Ascolto

C/o Parrocchia Duomo

Piazza Duomo, 4

33077 Sacile (TV) - Tel. 0434 733125

Servizi: ascolto, prima accoglienza.

Orari: mercoledì e venerdì 16.00-18.00

Centro di Ascolto (c/o Canonica)

Via dei Mori, 9

31030 Gai di Cison (TV)

Tel. 0438 893114

Servizi: ascolto, prima accoglienza.

Orari: sabato 15.30-17.30

Centro di Ascolto Amico/ Sportello Immigrati

Via Garibaldi, 31/B

31046 Oderzo (TV) - Tel. 0422 712212

Servizi: ascolto, informazioni sulla legislazione e prima assistenza, rilascio appuntamenti per la Questura.

Orari: venerdì 20.00-21.30 sportello immigrati: informazioni e rilascio di appuntamenti per la Questura.

Centro di Ascolto / Sportello Immigrati

Piazza San Francesco, 6

31029 Vittorio Veneto (TV)

Tel. 0438 550702 - Fax 0438 554929

Servizi: ascolto, prima accoglienza (per donne), informazioni e rilascio appuntamenti per le pratiche da presentare presso la Questura; ambulatorio medico.

Orari: da lunedì a sabato 9.00 - 12.00

Sportello immigrati: Lun 15.00 - 18.00

Gio 9.00-12.00

Informazioni sulla normativa: Mar 10.00-12.00,

Ven 16.00-18.00

Accoglienza donne: Lun, Mer e Ven 9.00-12.00

Banco alimentare: Mar 9.00-12.00

ambulatorio di solidarietà

(cfr. Sezione SALUTE)



Centro di Ascolto Caritas

Sportello Immigrati c/o Casa dello Studente

Via Torricelli, 1
31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438 60781

Servizi: ascolto, prima accoglienza, informazioni sulla disponibilità di posti alloggio, assistenza nelle pratiche per il soggiorno.
Orari: Sportello immigrati, giovedì 20.00-22.00, sabato per informazioni 9.00-11.00

Centro di Ascolto/ Sportello Immigrati

Via S. Martino, 47
31053 Pieve di Soligo (TV)
Tel. 0438 842882

Servizi: ascolto, prima accoglienza, assistenza nelle pratiche per il soggiorno.
Orari: mercoledì 20.00-22.00, sabato 15.00-17.00 sportello immigrati

Comune di Castelfranco Veneto

**Sportello Informazioni Immigrati
Gestito dalla Cooperativa "Una Casa per l'Uomo"**

c/o Municipio
Via F.M. Preti
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 7354
Orari: mercoledì 15.00-18.00

COMUNE DI CONEGLIANO VENETO:

Sportello immigrati: informazione e consulenza legale

Via Carpenè, 2 - 31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438 413237 - Fax 0438 413321
E-mail: sportelloimmigraticn@libero.it

Servizi: informazione e orientamento sulla normativa; mediazione linguistico-culturale.
Orari: lun./merc./ven./sab. 9.00 - 12.00
consulenza legale: giovedì 18.00 - 21.00

- Sportello rilascio appuntamenti

Via Carpenè, 2 - 31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438 413256 - Fax 0438 413321

Servizi: rilascio appuntamenti per primo ingressi e rinnovo permesso di soggiorno.
Orari: da lunedì a venerdì 9.00 - 12.30

**Sportello Servizio Informativo Provinciale
Rete Regionale per l'Immigrazione**

Via Carpenè, 2
31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438 413241

Servizi: Informazioni agli operatori pubblici e del privato sociale impegnati nell'ambito dell'immigrazione.

Orari: martedì 9.30 - 13.30 e
giovedì 14.00 - 18.00

COMUNE DI MOGLIANO VENETO:

Sportello Arcobaleno

Via Ronzinella, 176
31021 Mogliano Veneto (TV)
Tel. 041 5903617
Fax 041 5930699

Servizi: informazioni e prima assistenza, aiuto nelle pratiche per il soggiorno.

Orari: martedì e venerdì 15.30-18.30

Settore Politiche Sociali

Consulta per le Comunità Straniere
Piazza Caduti, 8
31021 Mogliano Veneto (TV)

Tel. 0415930600
Fax 0415930699

Servizi: Informazione, aggregazione e confronto sulle tematiche dell'immigrazione.

Orari: martedì e giovedì 9.00-13.00

COMUNE DI MONTEBELLUNA:

**Servizio Informazioni Immigrati
Gestito dalla Cooperativa "Una Casa per l'Uomo"**

Via Dante Alighieri, c/o ex biblioteca
31044 Montebelluna (TV)
Tel. 0423 619057

Orari: lunedì 9.30-12.30, sabato 9.30-12.30
(solo per informazioni)

Cooperativa Sociale "Servire"

Via Canoniche,13
31100 Treviso
Tel. 0422 419441
Fax 0422 415788

www.cooperativaservire.it

Nella terra delle diversità: immigrazione e intercultura.

Servizi: percorsi di inserimento per immigrati e minori stranieri, attraverso progetti di accoglienza, sensibilizzazione e informazione alle comunità del territorio, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

Orari: dal lunedì al venerdì 8:30 - 16:30



Cooperativa Sociale "Servire"
Servizio Informazioni Stranieri della
Provincia e del Comune di Treviso

Via Cal di Breda, 112
31100 Treviso
Tel. 0422 305631 - Fax 0422 426571
Servizi: informazione ed orientamento su normativa, scuola e formazione, salute, associazionismo, attività di segretariato sociale e collaborazione con la Questura e altri enti ed istituzioni.
Orari: lunedì, mercoledì e venerdì 15.00-19.00, martedì, giovedì e sabato 8.30-12.30 (sabato non si trattano pratiche Questura).

Cooperativa Una Casa per l'Uomo
Sportello Informazioni Immigrati

Corso Mazzini, 211
31044 Montebelluna (TV)
Tel. 0423 615252 - Fax 0423 615252
Servizi: informazioni e prima assistenza, prima e seconda accoglienza, consulenza in materia di locazione, acquisto immobili, domanda di assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, assistenza legale per problemi relativi all'acquisto o all'affitto di una casa, aiuto per l'integrazione scolastica, mediazione linguistico-culturale.
Assistenza e consulenza su tutte le pratiche riguardanti la permanenza ed il soggiorno in Italia, ausilio nella predisposizione della modulistica.

Orari:

Montebelluna (Via Dante alighieri, c/o ex biblioteca lunedì 9.30-12.30, sabato 9.30-12.30 - solo per informazioni)
Tel. 0423 619057

Asolo (c/o Ex Fornace di Asolo, via Strada Muson 2/b) giovedì 14.00-18.00
Tel. 335 7513622

Loria (c/o Centro Polifunzionale, via Roma, 32 - di fronte al Municipio)
martedì 17.00-19.00 - Tel. 335 7513622

Resana c/o Municipio di Resana
giovedì 10.30-12.30 - Tel. 0423 717311

San Zenone degli Ezzelini (c/o Municipio di San Zenone - Via Roma, 1) martedì 9.30-12.30 - Tel. 0423 567000

Giavera del Montello (c/o Municipio) venerdì 10.00-13.00 quindicinale
Tel. 0422 775711

Vedelago (c/o Informagiovani di Vedelago, Via Mattara, 9) - Lunedì 9.00-13.00
mercoledì 9.00-12.00 - Tel. 335 1513622)

Cooperativa Pace e Sviluppo

Via Montello, 4
31100 Treviso
Tel. 0422 301424 - Fax 0422 316060
Sito internet: www.pacesviluppo.it
Servizi: integrazione scolastica, attività interculturali, libreria specializzata sull'intercultura e l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua.
Orari: martedì - sabato 9.00-12.30 e 16.00-19.30

Società San Vincenzo De Paoli

Via Barberia, 30
31100 Treviso
Tel. 0422 583904 sede associazione
Servizi: informazioni e prima assistenza, ricerca di alloggio. Disponibilità presso un Emporio di reperire mobili, attrezzature, suppellettili, arredi, ecc.
Emporio: Viale Bartolomeo D'Alviano, Treviso -
Tel. 0422 419560

La Nostra Famiglia:

- 31100 **Treviso** - Via Ellero, 17
Tel. 0422 420752
Orari: lunedì - venerdì 8.00-19.00, sabato 8.00-12.30
- 31015 **Conegliano** (TV) - Via Costa Alta, 37
Tel. 0438 4141
- 31046 **Oderzo** (TV) - Via don Luigi Monza, 1
Tel. 0422 712349
Servizi: riabilitazione minori disabili.

Mensa Chiesa Votiva

Via Venier, 34
31100 Treviso
Servizi: mensa.
Orari: tutti i giorni alle 12.00

LAVORO

CAAF CGIL
Via Tre Cime di Lavaredo, 23
31050 Villorba (TV)
Tel. 0422 928107
Servizi: Assistenza fiscale
Orari: da Marzo a Giugno sempre aperto; da luglio a febbraio lunedì, martedì e giovedì 9.00-12.00 e 15.00-18.00, venerdì 9.00-12.00



CAAF CISL
Via Cacciatori del Sile, 24
31100 Treviso
Tel. 0422 575811 Servizi: Assistenza fiscale
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30 e
14.30-18.30

CAAF UIL
Via Saccardo, 27
31100 Treviso - Tel. 0422 4091
Servizi: Assistenza fiscale
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30 e
15.00-18.30

CGIL
31100 Treviso - Via Dandolo, 2/D
Tel. 0422 4091
E-mail: treviso@mail.cgil.it
31033 Castelfranco V.to (TV)
Via Garibaldi, 15 - Tel. 0423 720855
31015 Conegliano (TV) - V.le Venezia, 14/b -
Tel. 0438 62659
31021 Mogliano Veneto (TV) -
Via Matteotti, 6/d - Tel. 041 5900981
31044 Montebelluna (TV) - V.le Stazione, 9 -
Tel. 0423 601634
31046 Oderzo (TV) - Via Battisti, 7/a -
Tel. 0422 815140

CISL
31100 Treviso - Via Cacciatori del Sile, 23 -
Tel. 0422 585811
31033 Castelfranco (TV) - Via Piccinini, 25 -
Tel. 0423 494723
31015 Conegliano (TV) - Via Cadore, 16 -
Tel. 0438 361811
31021 Mogliano Veneto (TV) -
P.zza dei Caduti, 23
31044 Montebelluna (TV) -
P.zza Jean Monnet, 22
Tel. 0423 600661
31046 Oderzo (TV) - Via Mazzini, 7 -
Tel. 0422 815001
31053 Pieve di Soligo (TV) - Via Sartori, 3 -
Tel. 0438 83636

UIL
31100 Treviso - Via Saccardo, 27 -
Tel. 0422 4099
E-mail: csptreviso@uil.it
31033 Castelfranco V.to (TV) -
Viale C. Battisti, 62 - Tel. 0423 491916
31015 Conegliano (TV) - Via Pittoni 26 -
Tel. 0438 35629

31021 Mogliano V.to (TV) - Via Don Bosco, 21
- Tel. 041 5937335
31044 Montebelluna (TV) - Via Pastro 9 -
Tel. 0423 23574
31046 Oderzo (TV) - Via dei Mosaici -
Tel. 0422 716753

**Direzione Provinciale del Lavoro
Ispettorato del Lavoro
Ufficio Stranieri**
Via Fonderia, 55
31100 Treviso - Tel. 0422 695111
Orari: da lunedì a venerdì 9.00-12.00, lunedì e
mercoledì 15.00-16.30 sportello stranieri:
lunedì mattina e mercoledì pomeriggio.

INPS
Via Trento e Trieste, 6
31100 Treviso - Tel. 0422 581111
Servizi: pratiche previdenziali e pensionistiche

**Italia-lavoro, Progetto OSP -
Occupazione e Servizi alla Persona**
(in collaborazione con Ministero del Welfare,
Regione Veneto)
c/o Casa Toniolo, Via Longhin, 7
31100 Treviso
Tel. 0422 591196 - Fax 0422 415594
Servizi: informazioni e consulenza nella ricerca
e nell'assunzione di assistenti domiciliari,
servizio di mediazione professionale,
orientamento nella stesura dei contratti .
Orari: da lunedì a venerdì 9.00-12.30,
mar/mer solo su appuntamento 14.00-17.00

Patronato ACLI
31100 Treviso - Via San Nicolò, 42
Tel. 0422 543640
Servizi: assistenza pensionistica e assistenza
sociale per il lavoratore dipendente.
Orari: lunedì e venerdì 8.30-14.30, martedì,
mercoledì e giovedì 8.30-12.30 e 15.00-18.00,
sabato 8.30-11.30
31015 Conegliano (TV) - Via Verdi 25
Tel. 0438 22193
31029 Vittorio Veneto (TV) - Via Dante, 5
Tel. 0438 53554
Orari: mercoledì 17.30-19.30,
venerdì 11.30-13.30 e 15.00-19.30
31046 Oderzo (TV) -
Via Campiello del Duomo 7/2 -
Tel. 0422 710178
Orari: lunedì e mercoledì 14.30-17.30,
giovedì 9.00-13.00 e sabato 9.00-12.00



Patronato INAS CISL

Via Cacciatori del Sile, 23
31100 Treviso - Tel. 0422 545611

Patronato INCA CGIL

Via Dandolo, 2
31100 Treviso - Tel. 0422 409212

Patronato ITAL UIL

Via Saccardo, 27
31100 Treviso - Tel. 0422 4099

Provincia di Treviso

Servizi per l'Impiego - Servizio Stranieri

Viale della Repubblica, 193
31100 Treviso
Tel. centralino 0422 694411 -
e-mail: cpitreviso@trevisolavora.org
servizistranieri@trevisolavora.org
Orari: dal lunedì al giovedì 8.30-12.30
lunedì e mercoledì 15.00-17.00
Servizi: informazione ed orientamento sulla
normativa in materia di immigrazione e
condizione dello straniero ed emigrazione di
ritorno, accompagnamento ed inserimento
lavorativo.

Centri per l'Impiego:

31033 **Castelfranco V.to** (TV), Via Verdi, 3
Tel. e Fax 0423 495305
e-mail:
castelfranco@centroperimpiego.trevisolavora.org
31015 **Conegliano** (TV), Viale Veneto, 46 -
Tel. 0438 411055
E-mail:
conegliano@centroperimpiego.trevisolavora.org
31044 **Montebelluna** (TV), Via Vivaldi 8 -
Tel. 0423 22091
E-mail:
montebelluna@centroperimpiego.trevisolavora.org
31046 **Oderzo** (TV), Via Murialdo 5 -
Tel. 0422 710666
E-mail:
oderzo@centroperimpiego.trevisolavora.org
31053 **Pieve di Soligo** (TV),
Piazza Vittorio Emanuele I - Tel. 0438 82002
E-mail:
pieve@centroperimpiego.trevisolavora.org
31029 **Vittorio Veneto** (TV), Via G.Galilei 32 -
Tel. 0438 53552
E-mail:
vittorioveneto@centroperimpiego.trevisolavora.org
Orari: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30,
lunedì e mercoledì 15.00-17.00

SCUOLA E FORMAZIONE

Centro Territoriale Permanente c/o Scuola Media Statale "Coletti"

Via Abruzzo 1 - San Liberale
31100 Treviso
Tel. 0422 230913
Servizi: alfabetizzazione e scolarizzazione,
corsi serali di lingua italiana, straniera,
informatica, grafica, ecc.
Orari: martedì e giovedì 18.00-20.00

Centro Territoriale Permanente c/o Scuola Media Statale "Martini"

Via Sante Dorigo, 10
31100 Treviso
Tel. 0422 302325
Servizi: alfabetizzazione e scolarizzazione,
corsi serali di lingua italiana, straniera,
informatica, grafica, ecc.

Centro Territoriale Permanente c/o Scuola Media Statale "Stefanini"

Viale 3° Armata 35
31100 Treviso
Tel. 0422 582385 - 546395
Servizi: alfabetizzazione e scolarizzazione,
corsi serali di lingua italiana, straniera,
informatica, grafica, ecc.

Centro Territoriale Permanente c/o Scuola Media Statale

Via dello Stadio 5
31029 Vittorio Veneto (TV)
Tel. 0438 553867
Servizi: alfabetizzazione e scolarizzazione,
corsi serali di lingua italiana, straniera,
informatica, lavorazione dei metalli, ecc.

Centro Territoriale Permanente c/o Direzione Didattica

Via Roma 38
31020 San Polo di Piave (TV)
Tel. 0422 855062
Servizi: alfabetizzazione e scolarizzazione,
corsi serali di lingua italiana, straniera,
informatica, diploma di licenza media
Orari: da lunedì a venerdì 8.00-13.00



Centro Territoriale Permanente c/o

Direzione Didattica 1° Circolo

Via Toniolo 12

31015 Conegliano (TV)

Tel. 0438 6166 - 0438 60463

per informazioni sportello stranieri

Servizi: alfabetizzazione e scolarizzazione, corsi serali di lingua e cultura italiana, lingue straniere, informatica, saldatura, ecc.

Orari: da lunedì a sabato 11.00-13.00, lunedì, mercoledì e giovedì 15.00-17.00

Centro Territoriale Permanente c/o

Direzione Didattica 2° Circolo

Via Crociera, 3

31044 Montebelluna (TV)

Tel. 0423 23809

Servizi: alfabetizzazione e scolarizzazione, corsi serali di lingua italiana, lingue straniere, informatica, autostima al femminile, ecc.

Orari: lunedì, martedì e mercoledì 18.00-20.30

Centro Territoriale Permanente c/o

Direzione Didattica 2° Circolo

Via Favretti, 14

31021 Mogliano Veneto (TV)

Tel. 041 5903268

Servizi: alfabetizzazione e scolarizzazione, corsi serali di lingua italiana, straniera, informatica, diploma di licenza media, ecc.

Orari: da lunedì a venerdì 17.00-19.00

Centro Territoriale Permanente

c/o Istituto Comprensivo

Scuola Media "Torretti"

Via Forestuzzo 50

31011 Asolo (TV)

Tel. 0423 952700

Servizi: alfabetizzazione e scolarizzazione, corsi serali di lingua italiana, straniera, informatica

Orari: da lunedì a sabato 11.00-13.00

Centro Territoriale Permanente

c/o Istituto Comprensivo

Viale Brigata Cesare Battisti 6

31033 Castelfranco Veneto (TV)

Servizi: alfabetizzazione e scolarizzazione, corsi serali di lingua italiana, straniera, informatica, autostima al femminile, ecc.

Tel. 0423 494312

Orari: da lunedì a sabato 11.00-13.00, lunedì, mercoledì e venerdì 17.00-19.00

CIMEA

Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, Fondazione Rui, (sede italiana della rete Narich - Centri Nazionali di Informazione sul riconoscimento dei diplomi)

Viale XXI Aprile, 36

00162 Roma

Tel. 06 86321281 - Fax 06 86322845

Servizi: informazioni sul riconoscimento dei titoli di studio e accademici.

Orari: Lun / Mer 9.30-12.30

C.S.A. Centro Servizi Amministrativi di Treviso

(ex provveditorato agli studi)

Via Sartorio, 1

31100 Treviso

Tel. 0422 300670

Fax 0422 421443

FORMAZIONE UNINDUSTRIA TREVISO

Via della Libertà, 4/a

31050 Carità di Villorba (TV)

Tel. 0422 91640

Fax 0422 618711

Extrapoint

Tel. 0422 916497 - Fax 0422 618711

e-mail: treviso@extrapoint.it

Orari: mar/gio/sab 8.30-12.30,

lun/mar/gio/ven 13.30-17.30

Servizi: orientamento sui corsi di formazione e riqualificazione professionale, ricerca lavoro, orientamento nell'espletamento delle procedure di regolarizzazione in Italia, informazioni legislative.

PROVINCIA DI TREVISO

Città dei Mestieri e delle Professioni

Via Franchini, 1

Lancenigo di Villorba (TV)

Tel. 0422 656933 - 34

Fax 0422 656811

E-mail: cittadeimestieri@trevisolavora.org

Orari: dal lunedì al giovedì 8.30-12.30

lunedì e mercoledì 15.00-17.00

Servizi: consulenza e orientamento per la costruzione di un percorso formativo-professionale con il consiglio di esperti; organizzazione di seminari e workshop.



**Servizio per la tutela del diritto/dovere
all'Istruzione e Formazione
(giovani fino ai 18 anni)**

Via Franchini, 1
Lancenigo di Villorba (TV)
Tel. 0422 656936
E-mail: formazione@trevisolavora.org
Orari: dal lunedì al giovedì 8.30-12.30
lunedì e mercoledì 15.00-17.00
Servizi: orientamento sull'obbligo formativo

REGIONE VENETO

**Segreteria Regionale Sanità e Sociale
Unità Complessa Risorse Umane e
Formazione**

Palazzo Molin - San Polo,
Campo San Stin, 2513
30124 Venezia
Tel. 041 2793434
Servizi: informazioni sul riconoscimento dei
titoli conseguiti all'estero per l'esercizio delle
professioni sanitarie (infermiere e tecnico
sanitario di radiologia).

SALUTE

**U.L.S.S. N. 9 TREVISO
DISTRETTI SOCIO SANITARI**

N. 1:

31100 Treviso:
- **Direzione** - Borgo Cavalli, 42
Tel. 0422 323328
- **Consultorio familiare** (*solo su
appuntamento*)
Via del Montello, 4
Tel. 0422 323651

Orari: da lunedì a venerdì 8.15-12.30
lun./mer. 14.30-17.00

N. 2:

31038 Padernello, Paese (TV):
- **Direzione** - Via La Motta, 4
Tel. 0422 451544
- **Consultorio familiare**: stessa sede
(*solo su appuntamento*)
Orari: da lunedì a venerdì 9.00-12.00
lun./mer./ven. 15.00-17.00

N. 3:

31050 Villorba (TV):
- **Direzione** - Piazza Umberto I, 1
Tel. 0422 918734
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30,
lun./mer./ven 15.00-17.00
- **Consultorio familiare**
(*solo su appuntamento*)
31030 Arcade, 31027 Spresiano (TV)
- **Direzione** - Via Leonardo Murialdo, 10
Tel. 0422 880251
Orari: da lunedì a venerdì 9.00-12.00
lun./mer./ven. 15.00-17.00

N. 4:

31046 Oderzo (TV):
- **Direzione** - Via Manin
Tel. 0422 7151
- **Consultorio familiare/ Assistente Sociale**
(*solo su appuntamento*)
Via Manin
Tel. 0422 715661
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30
lun./mer 14.30-17.00

N. 5:

31021 Mogliano Veneto (TV):
- **Direzione** - P. Donatori Sanguè, 1
Tel. 041 455922
- **Consultorio familiare**: stessa sede
Tel. 041 5902690
Orari: da lunedì a venerdì 9.00-12.00
lun./mer./ven. 15.00-17.00
31056 Roncade (TV)
- **Direzione** - Via S. Rocco, 8
Tel. 0422 708389
- **Consultorio familiare**: stessa sede
(*solo su appuntamento*)
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30, mer/ven
15.00-17.00

**U.L.S.S. N.8 ASOLO
DISTRETTI SOCIO SANITARI**

N. 1:

31011 Asolo - Castelfranco (TV)
- **Direzione** - Via Forestuzzo, 41 Asolo
Tel. 0423 526502
- **Consultorio familiare**: Stessa sede
Tel. 0423 526421
Orari: da lunedì a venerdì 9.30-17.00
31033 Castelfranco V.to (TV)
- **Consultorio familiare** - Via Cazzaro



N. 2:

31049 **Valdobbiadene** (TV):

- **Direzione** - via Roma, 38

Tel. 0423 977240

- **Consultorio familiare:** Stessa sede

Orari: da lunedì a venerdì 9.30-12.30,

mer 14.30-17.30

Tel. 0423 977270

31044 **Montebelluna** (TV):

- **Direzione** - Via Dante Alighieri, 12

Tel. 0423 611780

- **Consultorio familiare:** Stessa sede

Tel. 0423 611777

Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30,

sab 9.30-12.00, mer 14.30-16.15

**U.L.S.S. N.7 PIEVE DI SOLIGO
DISTRETTI SOCIO SANITARI**

N. 1:

31015 **Conegliano** (TV):

- **Direzione** -Via Maset, 1

Tel. 0438 663924

- **Consultorio familiare** -Via Einaudi,124 -

Centro Marusia

Tel. 0438 662910

N. 2:

31053 **Pieve di Soligo** (TV):

- **Direzione** - Via Lubin, 18

Tel. 0438 664111

- **Consultorio familiare** - Via Lubin, 22

Tel. 0438 664374

Orari: da lunedì a venerdì 8.00-12.30,

lun/mer/ven 15.00-17.00

N. 3:

31029 **Vittorio Veneto** (TV):

- **Direzione** - Via Rizzera, 370

Tel. 0438 665920-21

- **Consultorio familiare**

Via Rizzera, 370

Tel. 0438 665930

Orari: da lunedì a venerdì 8.00-12.30,

lun/mer/ven 15.00-17.00

Ambulatorio per Immigrati

Via Castellana, 2

31100 Treviso

Tel. 0422 323831

Servizi: ambulatorio per cittadini stranieri non

regolarmente soggiornanti

Orari: da lunedì a venerdì 8.30-9.30

**Ambulatorio di Solidarietà c/o Caritas
Diocesana**

in collaborazione con la sezione di Treviso

della FederSPeV (federazione medici
pensionati) e l'ULSS n.7

Piazza San Francesco, 6

31029 Vittorio Veneto (TV)

Tel. 0438 550702

Servizi: ambulatorio per cittadini stranieri

regolarmente soggiornanti e non; informazioni,

visite di medicina generale, accesso alle

prestazioni del S.S.N.

Orari: martedì 10.00-12.00

**COMUNI
(Servizi sociali)**

COMUNE DI TREVISO

- Servizi Sociali

Piazza Duomo, 19

31100 Treviso

Tel. 0422 6581 (centralino)

- Ufficio Nuove Emergenze Sociali

Piazza Duomo (Ex Tribunale)

31100 Treviso

Tel. 0422 658605

Orari: lunedì e mercoledì 15.00-18.00

- Mensa della Solidarietà

Via Risorgimento - 31100 Treviso

Servizi:

mensa (con buoni del centro ascolto caritas).

Orari: tutti i giorni alle 12.00

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

Servizi Sociali

Via F. M. Preti, 36

31033 Castelfranco Veneto (TV)

Tel. 0423 735527 - 735525

Fax 0423 735528

COMUNE DI CONEGLIANO

Area servizi alla persona

Via A. Carpenè, 2

31015 Conegliano (TV)

Tel. 0438 413214

Fax 0438 413321



COMUNE DI MOGLIANO VENETO

Politiche Sociali

Presso ex Scuole medie Rossi
Via Terraglio, 3 - 31021 Mogliano Veneto (TV)
Tel. 041 5930600 - Fax 041 5930699

COMUNE DI MONTEBELLUNA

Servizi Sociali

Via dei Martini, 5
31044 Montebelluna (TV)
Tel. 0423 617590-617589 - Fax 0423 617577

COMUNE DI ODERZO

Servizio Sociale

Via Garibaldi, 14 - 31046 Oderzo (TV)
Tel. 0422 8121 - Fax 0422 815208

COMUNE DI VITTORIO VENETO

Servizi Sociali

Via Carducci, 28 - 31029 Vittorio Veneto (TV)
Tel. 0438 569305-5696306 - Fax 0438 569317

CASA

A.T.E.R. - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale

Via D'Annunzio, 6
31100 Treviso - Tel. 0422 296411
Servizi: assistenza per la richiesta di case popolari
Orari: lun./merc./ven. 8.30-11.30;
mar./gio. 15.30-16.30

PROVINCIA DI TREVISO

Sportello Casa:

- **Mutui** - C/o Centro per l'Impiego
Viale della Repubblica, 193 - 31100 Treviso
Tel. 0422 656418

- Fondo di garanzia per la locazione

Tel. 0422 656802
Servizi: consulenza mutui finalizzati all'acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione della prima casa e per l'utilizzo del fondo di garanzia per la locazione a favore dei cittadini residenti nella provincia di Treviso
Orari: dal lunedì al venerdì 8.30-13.00, lun e mer 15.00-17.00
(sabato mattina su appuntamento presso sede centrale della Provincia)

COMUNI DELLA PROVINCIA

Servizi: presso tutti i Comuni è possibile presentare domanda per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica e al contributo per gli affitti onerosi.

ALTRI ENTI E ISTITUZIONI

Agenzia delle Entrate

Via Canova, 17
31100 Treviso
Tel. 0422 570311
Servizi: Rilascio codice fiscale.
Orari: da lunedì a venerdì 8.45-12.45, lunedì e mercoledì 14.30-16.30

Agenzia delle Entrate

Piazza Serenissima, 40
31033 Castelfranco (TV)
Tel. 0423 422711
Servizi: Rilascio codice fiscale

Agenzia delle Entrate

Via Maggiore Piovesana, 13
31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438 368511
Servizi: Rilascio codice fiscale.
Orari: da lunedì a venerdì 9.00-13.00, lunedì e mercoledì 14.30-16.30

Agenzia delle Entrate

Via Dino Buzzati, 18
31044 Montebelluna (TV) - Tel. 0423 286000
Servizi: Rilascio codice fiscale.
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30, lunedì e mercoledì 14.30-16.30

Camera di Commercio

Piazza Borsa, 3/b
31100 Treviso
Tel. 0422 5951, fax 0422 412625
E-mail: segreteria.generale@tv.camcom.it
- **Ufficio Relazioni con il Pubblico**
Tel. 0422 595285-595216, fax 0422 595462
urp@tv.camcom.it

Camera di Commercio

Piazza Serenissima, 80
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 497575 - Fax 0423 770995
E-mail: cciaa.castelfranco@tv.camcom.it



Camera di Commercio

Via A. Parilla, 3
31015 **Conegliano** (TV)
Tel. 0438 23781-34431 - Fax 0438 418245
E-mail: cciaa.conegliano@tv.camcom.it

Camera di Commercio

Piazza Bellona, 4 int. 1
31044 **Montebelluna** (TV)
Tel. 0423 301343 - Fax 0423 600233
E-mail: cciaa.montebelluna@tv.camcom.it

Commissariato di Polizia di Conegliano - Sportello Immigrati

Via Maggiore Piovesana, 13
31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438 377811 Fax 0438 377825
Orari: lun.-ven. 09.00-13.00 e lun. 15.00-17.00

Ordine degli Avvocati

Sede del Tribunale
Viale Verdi n.18
31100 Treviso
Tel. 0422 546304 - Fax 0422 55073
Fax 0422 550422 55073
Fax 0422 5507
Servizi: informazioni avvocati iscritti al gratuito patrocinio.

PALAZZO DI GIUSTIZIA:

- Uffici Giudiziari: tribunale e procure

Viale Verdi, 18
31100 Treviso
Tel. 0422 418111

- Uffici Giudiziari, Servizio Sociale Minori

Via D'Annunzio, 28
31100 Treviso
Tel. 0422 410507
Orari: da Lunedì a Venerdì 8.00 - 14.00
Servizi: progetti rivolti a minori sottoposti a procedimento penale.

PREFETTURA DI TREVISO - U.T.G.

Sportello Unico per l'Immigrazione
Piazza Signori, 22
31100 Treviso
Tel. 0422 592400/ 484 - Fax 0422 592453
E-mail: alfredo.cillo@interno.it

QUESTURA DI TREVISO:

- Sede centrale
Via Carlo Alberto, 37
31100 Treviso
Tel. 0422 577111 centralino

- Ufficio Immigrazione

Via Commenda, 1
31100 Treviso
Tel. Call Center 0422 577254
(orari: lun.-ven. 11.30-13.30)
Orari: dal lunedì al venerdì 8.30-10.45

AUTO E PATENTE

ACI

Piazza S.Pio X, 6
31100 Treviso - Tel. 0422 547801
Servizi: pratiche automobilistiche.
Orari: da lunedì a venerdì
8.30-12.30 e 15.30-19.00

Motorizzazione Civile

Via Castellana, 6B
31100 Treviso
Tel. 0422 214711
Orari: tutti i giorni 8.30-12.00;
revisioni lun/merc/gio.
La visita medica per il Rinnovo della Patente
va effettuata presso il Distretto Sanitario
competente per il territorio di residenza.
Per informazioni Tel. 0422 323607.

INFORMAGIOVANI

Treviso

P.zza Duomo, 19
311100 Treviso - Tel. 0422 658540
Orari: martedì/sabato 9.00-12.30,
merc/gio/ven. 15.00-18.00

Castelfranco Veneto

Via Borgo Treviso, 21
31033 Castelfranco V.to (TV)
Tel. 0423 491235
Orari: martedì 16.00-20.00, merc/ven. 15.00-
19.00, sab.9.30-12.30

Conegliano

Piazzale San Martino, 17
31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438 413319, fax 0438 413400
Orari: da lunedì a sabato 9.00-12.00,
da mercoledì a venerdì 16.00-18.00



Montebelluna

Via Tintoretto 19
31044 Montebelluna (TV)
Tel. 0423 24063
Orari: lun/gio/sab. 16.00-19.00,
mercoledì 9.00-12.30/16.00-19.00

Vittorio Veneto

Piazza del Popolo, 16
31029 Vittorio Veneto (TV)
Tel. 0438 940371
Orari: lun/gio/sab. 9.30-12.30,
merc/gio/ven. 15.00-18.30

AMBASCIATE E CONSOLATI IN ITALIA

ALBANIA

Repubblica d'
Cancelleria Via Asmara 5 - 00199 Roma
Tel. 06 8622411 - Fax 06 86216005
Sezione Consolare presso
Ambasciata Via Asmara, 5 - 00199 Roma
Tel. 06 86224130

ALGERIA

Repubblica Algerina Democratica e Popolare
Cancelleria Via Barnaba Oriani, 26 -
00197 Roma
Tel. 06 8084141/42, fax 06 8083436
Telex 624171
Sezione Consolare presso
Ambasciata Via Barnaba Oriani, 26 -
00197 Roma
Tel. 06 8084141 / 06 80687620,
Fax 06 8083436 - Telex 624171
Consolato Generale
Via Santa Lucia, 15 - 80100 Napoli
Tel. 0817643515

ANGOLA

Repubblica dell'
Cancelleria Via F. Bernardini, 2 - 00165 Roma
Tel. 06 39366902, 06 39366570,
Fax 06 39388221, 06 39366570
Sezione Consolare Via Nizza, 22 -
00187 Roma
Tel. 06 68414612 - Fax 06 8083213

ARGENTINA

Repubblica Argentina
Cancelleria Piazza dell'Esquilino 2, p2° -
00185 Roma
Tel. 06 4742551-2-3-4-5 - Fax 06 4744756 -
Telex 610386
Sezione Consolare Via Vittorio Veneto, 7 -
00196 Roma
Tel. 06 42870023
Consolato Generale
Corso Venezia, 9 - 20121 Milano
Tel. 0277729420

BANGLADESH

Repubblica Popolare del
Cancelleria Via Antonio Bertoloni 14 -
00197 Roma
Tel. 06 8078541 - Fax 06 8084853
Telex 620595 BADOOTI
Sezione Consolare
presso Ambasciata Via Antonio Bertoloni 14 -
00197 Roma
Tel. 068083595/068078541 - Fax 068084853 -
Telex 620595
Consolato Generale
P.zza G. Missori, 3 - 20100 Milano
Tel. 02 8055353
Consolato Onorario
Via Pellicceria, 6 - 50100 Firenze
Tel. 055 217500

BOLIVIA

Repubblica di
Cancelleria Via Brenta, 2 - 00186 Roma
Tel. 06 8841001 - Fax 068840740
Sezione Consolare P.zza Cardelli, 4 -
00186 Roma
Tel. 06 68300721
Consolato Generale
Corso Torino, 4
Tel. 010 3621218
Consolato
Via Donati, 5 - 10100 Torino
Tel. 011 593489

BOSNIA ED ERZEGOVINA

Repubblica di
Cancelleria Piazzale Clodio, 12 -
00195 Roma
Tel. 06 39030567 - 06 39742817,
Fax 06 3728526
Consolato Generale
Via F. Filzi, 19 - 20100 Milano
Tel. 02 66982826



BRASILE

Repubblica Federativa del
Cancelleria Piazza Navona 14 - 00186 Roma
Tel. 06 683981 - Fax 06 6867858
E-mail: info@ambrasile.it

Sezione Consolare

Via S.M. dell'Anima, 32 - 00186 Roma
Tel. 06 6889661 - Fax 06 68802883
E-mail: cgbroma@tin.it

Consolato Generale

Corso Europa, 12 - 20122 Milano
Tel. 02 7771071 - Fax 02 76015628
E-mail: informa@consbrasmilao.it

BURKINA - FASO

Cancelleria Via Alessandria, 26 - 00198 Roma
Tel. 06 42011345

BURUNDI

Repubblica del
Cancelleria Via Corso Francia, 221 -
00191 Roma
Tel. 06 36381786

CAMERUN

Repubblica del
Cancelleria Via Siracusa 4/6 - 00161 Roma
Tel. 06 8555927 - Fax 06 44291323

Consolato Onorario

Via del Vignola, 8 - 34121 Trieste
Tel. 040 2800858

Consolato Onorario

Calata Villa del Popolo, 80133 Napoli
Tel. 0815535937 - Fax 081201374

Consolato Onorario

Corso Siccardi, 11bis - 10100 Torino
Tel. 011 5619222 - Fax 0115620775

CILE

Repubblica del
Cancelleria Via Po, 23 - 00198 Roma
Tel. 06 844091 - Fax 06 8841452

Sezione Consolare

Presso ambasciata Via Po, 23 - 00198 Roma
Tel. 06 8841449

Consolato Generale

Via S. Pietro dall'Orto, 11 2° piano - Milano
Tel. 02 76016070

CINA (R.P.)

Repubblica Popolare Cinese
Cancelleria Via Bruxelles 56 - 00198 Roma
Tel. 06 8413458 - Fax 06 85352891
Telex 622051 CINA I

Sezione Consolare presso

Ambasciata Via Bruxelles 56 - 00198 Roma
Tel. 06 8419942 - Fax 06 8413467

Consolato Generale

Via Benaco, 4 - 20100 Milano - Tel. 02 5694106

COLOMBIA

Repubblica di
Cancelleria Via G. Pisanelli 4 - 00196 Roma
Tel. 06 3612131 / 06 3614348 / 06 3202405 -
Fax 06 3225798
E-mail: eroma@minrelex.gov.co

Sezione Consolare Via San Sebastianello, 9 -
00187 Roma - Tel. 06 6789107

Consolato Generale Foro Bonaparte, 12 -
20121 Milano

Tel. 02 72003872/02 8051765 -
Fax 02 801189,

E-mail: cmilan@minrelex.co

CONGO

Repubblica del Congo
Consolato Generale P.zza Borgo Pila, 39 -
16100 Genova
Tel. 010 5761644
E-mail: info@consolatocongo.it

CONGO

Repubblica Democratica del Congo
Cancelleria Via Barberini, 3 - 00187 Roma
Tel. 06 7480240
Consolato Centro Direzionale Isola A5 -
80143 Napoli - Tel. 081 7875642

COSTA D'AVORIO

Repubblica della
Cancelleria Via Guglielmo Saliceto 8 -
00161 Roma
Tel. 06 44292594, 06 44292657,
Fax 0644292531
Consolato Onorario Via Venezia, 115 -
35010 Vigonza (Pd) - Tel. 049 9801681

COSTA RICA

Repubblica di
Cancelleria Via B. Eustachio 22 -
00161 Roma
Tel. 06 44251042 - 6 - Fax 06 44251048

CROAZIA

Repubblica di
Cancelleria Via L. Bodio 74/76 - 00191 Roma
Tel. 06 36307650 / 06 36307300
Fax 06 36303405



Sezione Consolare presso
Ambasciata Via L. Bodio 74/76 - 00191 Roma
Tel. 06 36304630 - Fax 06 36303269
Consolato Generale Via Dante, 9 -
20132 Milano
Tel. 02 8051772
Consolato Generale P.zza Goldoni, 9 -
34121 Trieste
Tel. 040 773968/775142 - Fax 040 773959

CUBA

Repubblica di
Cancelleria e Sezione Consolare
Via Licinia, 7 - 00153 Roma
Tel. 06 5717241 - Fax 06 5745445
Consolato Generale Via G.B. Pirelli, 30 -
20124 Milano
Tel. 02 67391344 - Fax 02 67391344

DOMINICANA

Repubblica
Cancelleria Via G. Pisanelli, 1 - 00196 Roma
Tel. 0636004377
Consolato Generale P.zza Cardoni, 9 -
20123 Milano
Tel. 02 80509804
Consolato Generale Via Generale Orsini, 42 -
80132 Napoli
Tel. 081 7648867

ECUADOR

Repubblica dell'
Cancelleria Via G. d'Arezzo 14 -
00198 Roma
Tel. 06 8541784 / 06 8546185,
Fax 06 85354434
Telex 613256 ECUADR I

EGITTO

Repubblica Araba d'
Cancelleria Via Salaria, 267 - 00100 Roma
Tel. 06 8440191
Consolato Generale
Via Porpora, 26 - 20129 Milano
Tel. 02 29516360

ERITREA

Stato di
Cancelleria Via Boncompagni, 16 -
00187 Roma
Tel. 06 42741293
Consolato Generale
Via Temperanza, 4 - 20129 Milano
Tel. 02 2617519

ETIOPIA

Repubblica Federale Democratica
Cancelleria Via Vesalio, 16 - 00161 Roma
Tel. 06 4403653 - Fax 064403676

EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA

Cancelleria Viale Bruxelles, 73-75 -
00198 Roma
Tel. 0684241109 068411470 - Fax 0684241131
E-mail: rmacedonia@amb-rm.it
Sezione Consolare Viale Bruxelles, 73-75 -
00198 Roma
Tel. 0684241109 068411470 - Fax 0684241131

FILIPPINE

Repubblica delle
Cancelleria Via delle Medaglie d'oro, 112/114 -
00136 Roma
Tel. 0639746621 - 39746622 - Fax
0639740872
Sezione Consolare
Via delle Medaglie d'Oro, 112/114 -
00136 Roma
Tel. 0639746621 - Fax 0639740872

GAMBIA

Repubblica del
Consolato Generale Via Fontana, 4 -
20122 Milano - Tel. 02 54116012

GHANA

Repubblica del
Cancelleria Via Ostriana, 4 - 00199 Roma
Tel. 06 86217191/ 06 86219307,
Fax 06 86325762 - Telex 610270
Sezione Consolare presso
Ambasciata Via Ostriana, 4 - 00199 Roma
Tel. 06 86217191- 86219307,
Fax 06 86325762 - Telex 610270

GUINEA

Repubblica di
Cancelleria Via Ristori, 9B/13 - 00197 Roma
Tel. 06 8078989 - Fax 06 8075568
Consolato Onorario Via Fieschi, 17/17° -
16121 Genova
Tel. 010 55091 - Fax 010 5509330
Consolato Onorario Viale F. Redi, 43 -
50144 Firenze
Tel. 055 357007 - Fax 055 350007
Consolato Onorario Via Tironi, 3 -
80059 Torre del Greco (Na)
Tel. 081 8838111 - Fax 081 8493877



GUINEA BISSAU

Consolato Generale

Via Nomentana, 222 - 00100 Roma
Tel. 06 86322833

INDIA

Cancelleria Via XX Settembre, 5 -
00187 Roma

Tel. 06 4884642-3-4-5 - Fax 064819539
Telex 611274 INDEB I

Sezione Consolare presso

Ambasciata Via XX Settembre, 5 -
00187 Roma - Tel. 06 4884642-3-4-5,
Fax 064819539 - Telex 611274 INDEB I
E-mail: gen.email@indianembassy.it

Consolato Generale Via Larga, 16 -
20122 Milano

Tel. 02 8057691 - Fax 02 72002226

E-mail generale:

cgi.milan@consolatoindia.com

E-mail consolare:

servizi.consolari@consolatoindia.com

INDONESIA

Repubblica di

Cancelleria e Sezione Consolare

Via Campania, 55 - 00187 Roma
Tel. 064200911 - Fax 064880280
E-mail: indorom@uni.net

KENYA

Repubblica del

Cancelleria Via Archimede, 164 - 00197 Roma
Tel. 06 8082714 - Fax 06 80822717-18

LIBERIA

Repubblica di

Cancelleria P.le delle Medaglie d'oro, 7 -
00197 Roma

Tel. 06 35453399 - Fax 06 35344729

Consolato Onorario Via Istria Lido, 3 -
30126 Lido di Venezia

Tel. e Fax 041 2760130

LIBIA

Gran Giamahiria Araba Libica Popolare
Socialista

Cancelleria Via Nomentana, 365 -
00162 Roma

Tel. 06 86320951 - Fax 06 86205473

Consolato Generale Via Baracchini, 7 -
20123 Milano - Tel. 02 86464285

Consolato Onorario Viale della Libertà, 171 -
90143 Palermo - Tel. 091 343930-1

MALI

Repubblica del

Cancelleria Via A. Bosio, 2 - 00100 Roma
Tel. 06 44254068

MAROCCO

Regno del

Cancelleria Via Lazzaro Spallanzani, 8/10 -
00161 Roma

Tel. 06 4402506 - Fax 06 4402695

Telex 620854 AMAROC I

Sezione Consolare Via Monte Aurone, 4 -
00141 Roma

Tel. 06 87180279-06 87180309,

Fax 06 87181294

Consolato Generale Via A: Martignoni, 10 -
20124 Milano

Tel. 02 66806919-02 66806992-02 69015780

Consolato Generale Via del Carrozzario, 3B -
40138 Bologna

Tel. 051 538041

Consolato Onorario Centro Direzionale
L'Isola, 1G - 80100 Napoli

Tel. 081 7879009

MOLDOVA

Repubblica di

Cancelleria Via Montebello, 8 - 00185 Roma
Tel. 899 700021 - Fax 06 47881092

Consolato Generale Via L. Mascheroni, 23 -
20145 Milano

Tel. 02 48010473

MOZAMBICO

Repubblica del

Cancelleria Via Corridoni, 14 - 00100 Roma
Tel. 06 37514675

NIGER

Repubblica del

Cancelleria Via Baiamonti, 10 - 00100 Roma
Tel. 06 3720164 Fax 06 3729013

NIGERIA

Repubblica Federale della

Cancelleria Via Orazio, 14/18 - 00193 Roma
Tel. 06 6896231 - Fax 06 6832528 - Telex

610666

E-mail: nigerian.rome@iol.it

Sezione Consolare presso

Ambasciata Via Orazio, 14/18 -
00193 Roma

Tel. 06 6896243-9 / 06 6896231 / 06 6896672
Fax 06 6832528 - Telex 610666



PAKISTAN

Repubblica Islamica del
Cancelleria e Sezione Consolare
Via della Camilluccia, 682
00135 Roma
Tel. 06 3294836 - 3296660 - 36301775,
Fax 06 36301936,
E-mail: parepromec@virgilio.it
Consolato Onorario V.le Cassiodoro, 3 -
20145 Milano
Tel. 02 4819041 - Fax 02 48008277

ROMANIA

Cancelleria Via Nicolò Tartaglia, 36 -
00197 Roma
Tel. 06 8072130 06 8079273 - Fax 06
8084995,
Telex 612304 LUSO I
Sezione Consolare presso
Ambasciata Via del Serafico, 79/65 -
00197 Roma
Tel. 06 8084423 - Fax 06 51531151,
E-mail: consulara@roembit.org
Consolato Generale Via Gignese, 2 -
20148 Milano
Tel. 02 40074018 - Fax 02 40074023,
E-mail: consulatmilano@gmx.net
Consolato Onorario Via P. Bembo, 79 -
31011 Asolo (TV)
Tel. 0423 952055

RUSSIA

Federazione
Cancelleria Via Gaeta 5 - 00185 Roma
Tel. 06 4941680 - 4941681 - 4941649
Fax 06 491031, E-mail: info@ambrussia.it
Sezione Consolare Via Nomentana 116 -
00161 Roma
Tel. 06 44235625/ 06 44234149,
Fax 06 44234031,
E-mail: consolato@ambrussia.it
Consolato Generale Via Sant'Aquilino, 3 -
20148 Milano
Tel. 02 40092113 / 02 48706041,
Fax 02 40090741,
E-mail: consolato.russo.mi@iol.it

SENEGAL

Repubblica del
Cancelleria Via Giulia, 66 - 00186 Roma
Tel. 06 6872381 - Fax 06 6865212
Sezione Consolare
Lungotevere di Sangallo, 3 - 00186 Roma
Tel. 06 6865212 - Fax 06 6865212

Consolato Generale

Viale Legione romana, 55 - 20147 Milano
Tel. 02 41540073 - Fax 02 41549843
Consolato Generale Corso Sebastopoli, 44 -
10134 Torino
Tel. 011 318169
Consolato Generale Borgo San Lorenzo, 1 -
50123 Firenze
Tel. 010 590065

SERBIA E MONTENEGRO

Cancelleria Via dei Monti Parioli, 20 -
00197 Roma
Tel. 06 3200796 - Fax 06 3200868
Sezione Consolare presso
Ambasciata Via dei Monti Parioli, 20 -
00197 Roma
Tel. 063200805-796-848 - Fax 063200868
Consolato Generale Via M. Serao, 1 -
20144 Milano
Tel. 02 48009214

SLOVENIA

Repubblica di
Cancelleria Via Archimede, 167 - 00197 Roma
Tel. 06 8091431
Consolato Generale Via San Giorgio, 1 -
34123 Trieste
Tel. 040 307855

SRI LANKA

Repubblica Democratica Socialista di
Cancelleria Via Adige, 2 - 00198 Roma
Tel. 06 8554560 - 8840801 - Fax 06 84241670
E-mail: slembassy@tiscali.it
Sezione Consolare presso
Ambasciata Via Adige, 2 - 00198 Roma
Tel. 068554560/068840801 - Fax 0684241670

SUD AFRICA

Repubblica del
Cancelleria Via Tanaro, 14 - 00100 Roma
Tel. 06 97619230 - Fax 06 85254301,
E-mail: sae2@sudaffrica.it
Consolato Generale Via degli agresti, 2 -
40123 Bologna
Tel. 051 272600 - Fax 051 271506
Consolato Onorario S. Croce, 466/G -
30135 Venezia - Tel. 041 5241599

SUDAN

Repubblica del
Cancelleria Via Spallanzani Lazzaro, 24 -
00161 Roma - Tel. 06 4402358 - 4403639



TOGO

Repubblica del
Consolato Generale Via S. Gimignano 91 -
00100 Roma
Tel. 06 8814568

TUNISIA

Repubblica Tunisia
Cancelleria Via Asmara, 7 - 00199 Roma
Tel. 08 603060-8 - Fax 06 86218204
Consolato Generale Viale Bianca Maria, 8 -
20129 Milano
Tel. 02 54116636
Consolato Generale P.zza Florio, 24 -
90139 Palermo - Tel. 091 6111733

UCRAINA

Repubblica Tunisia
Cancelleria Via Monte Pramaggiore, 13 -
00141 Roma
Tel. 06 82002823 - Fax 06 82004143
Sezione Consolare Via Palestro, 30 -
00185 Roma
Tel. 06 44700172 / 06 44700174
Fax 06 44700181 - Telex 620826 PUSUKR
Consolato Generale
Via Privata Maria Teresa, 8 - 20123 Milano
Tel. 02 86995789 / 02 86998814,
Fax 02 86984863

VIETNAM

Repubblica Socialista del
Cancelleria Via Clitunno, 34-36 - 00198 Roma
Tel. 06 85432223 - Fax 06 8548501

ZAMBIA

Repubblica dello
Cancelleria Via E.Q. Visconti, 8 -
00100 Roma
Tel. 06 36002590 / 06 36006903

ASSOCIAZIONI

A.F.I.T.P.

**Association des femmes Ivoiriennes a
Treviso e provincia**
Via Vittorio Veneto, 6/1
31030 Dosson di Casier (TV)
Attività: iniziative culturali per promuovere
l'inserimento della donna ivoriana nel territorio
provinciale, progetti per la seconda
generazione.

African woman heritage

Via Don Tognana, 73/a
31030 Arcade
Tel e Fax 0422 874150,
E-mail: afriworitage@yahoo.it
Attività: promozione della cultura della
solidarietà tra le donne immigrate.

A.G.D. Associazione Garangolese per lo sviluppo

Via Barberia, 30
31100 Treviso
Tel. 0422 720239
Attività: promozione della cultura del Burkina
Faso con feste e concerti di musica
tradizionale, organizzazione incontri e dibattiti
sui temi dell'immigrazione.

A.I.C.U.R

**Associazione delle Istituzioni Culturali e
Religiose dei Senegalesi**
Via Vicinale delle Corti, 9
31100 Treviso
Tel. e Fax 0422 210914 oppure 0422 746895
Tel. 0422 433 476
E-mail: m.ndiaye@virgilio.it
lamine.diop@virgilio.it
Attività: sostegno ai senegalesi,
organizzazione di conferenze e dibattiti in
campo religioso, iniziative di cooperazione tra
l'Italia e il Senegal per favorire lo sviluppo del
Paese di origine e l'eventuale rientro dei
connazionali.

A.N.O.L.F.

Associazione Nazionale Oltre le Frontiere
Via Cacciatori del Sile, 23
31100 Treviso - Tel. 0422 585811
Orari: lunedì 16.00-18.00
31015 Conegliano - Via Cadore, 16 -
Tel. 0438 361811
Orari: martedì 9.30-12.30, venerdì 16.00-18.00
31044 Montebelluna - P.zza Jean Monnet, 22
- Tel. 0423 600661
Orari: mercoledì 9.00-12.30
31046 Oderzo - Via Mazzini, 7 - 0422 815001
Orari: martedì 16.00-18.30 bimensile
31033 Castelfranco - Via Piccinini, 25 -
Tel. 0423 494723
Orari: venerdì 16.00-18.30 bimensile
Attività: formazione e supporto alle
associazioni del territorio, consulenza
attraverso sportello informativo.



Asociacion Argentina del Veneto Onlus

Dorsoduro, 2312
30123 Venezia
E-mail: associazioneargentina@virgilio.it
Attività: organizzazione e supporto a progetti di cooperazione allo sviluppo, organizzazione spettacoli e mostre per facilitare l'inserimento degli immigrati argentini.

Asociacion Latino Americana

Via Verdi, 3
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 491441
www.asociacionlatinoamericana.com
Attività: associazione di formazione sociale e culturale.

Associazione Carthage

Via Rujo, 23
31020 Tarzo (TV)
Attività: circolo culturale tunisino, organizzazione feste tradizionali e corsi di lingua araba per bambini.

Associazione "Club Marocain 99"

Via Marconi
31100 Treviso
Tel. 0422 308656,
Fax 0422 319361
E-mail: hilal@libero.it
Attività: promozione dell'integrazione culturale attraverso incontri, dibattiti, feste, documentazione varia.

**Associazione Comunità di Solidarietà
Ghanese di Treviso**

Via Emilia, 16
31100 Treviso
Tel. 0422 210149
Attività: supporto ai cittadini Ghanesi in Italia ed in Ghana, collaborazione nell'organizzazione di manifestazioni multiculturali.

Associazione Culturale Al Mahgribia

Via Conti Agosti, 347
31010 Mareno di Piave (TV)
Attività: promozione culturale ed integrazione della comunità marocchina nel tessuto sociale italiano.

**Associazione Culturale Romena
"Terrra-Nova"**

Via Ca Giustiniani 1/a
31011 Asolo (TV)
Tel. 0423 55545,
E-mail: fofuca@libero.it
Attività: far conoscere le tradizioni, insegnamento della lingua rumena e integrazione culturale.

Associazione Dardania

Via dei Romani, 6/1b
31044 Montebelluna (TV)
Attività: promozione delle culture albanese, kosovara e macedone, integrazione delle suddette etnie nel territorio.

**Associazione Donne Senegalesi del Veneto
"Ligguey Djem Kanam"**

Via Caronelli, 15
31015 Conegliano
Tel. 0438 413237
Attività: iniziative a sostegno della famiglia e dell'inserimento scolastico dei minori, corsi di alfabetizzazione, progetti di cooperazione allo sviluppo in Senegal, rivolti a orfani e donne.

Associazione "Donne Senza Confini"

Via Everest, 17
31100 Treviso
Tel. 0422 433802
Attività: volontariato in ambito socio culturale.

Associazione

Igbo Union Nigeria Veneto-Friuli

Via Roma, 1
31013 Codognè (TV)
Tel. 0438 995586
Fax 0438 480306
E-mail:
igbounionnigeriafriuliveneto@yahoo.com
Attività: promozione dell'identità culturale nigeriana e del dialogo tra le comunità.

Associazione Iliria

Via Cadore, 14
31015 Conegliano (TV)
Tel. e Fax 0438 492369
Attività: Promozione culturale, inserimento ed integrazione della comunità albanese in Provincia di Treviso.



Associazione Maliana delle Tre Venezie

Via Matera, 4
35143 Padova
Tel. 049 686966

Attività: sostegno ai connazionali, partecipazione ad iniziative per far conoscere il patrimonio artistico-tradizionale del Mali e promuovere l'integrazione socio-culturale degli immigrati.

Associazione Mecuda

Associazione culturale per lo sviluppo degli indigeni di Meta (Camerun)

Via Il Febbraio, 8 - 31015 Conegliano
E-mail: tmchingo17@hotmail.com

Attività: promozione dell'integrazione socio-culturale degli immigrati con la popolazione del territorio provinciale.

Associazione Mondo Insieme

Via Carpenè, 2
31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438 413237 - Fax 0438 413321
E-mail: mondo_insieme@libero.it

Orari: lun/merc/ven./ 9.00-12.00

Attività: assistenza pratiche burocratiche, corsi di italiano, pubblicazione offerte di lavoro, mediazione linguistico-culturale.

Associazione Nigeriani in Veneto

Via Einaudi, 15/a
30036 Santa Maria di Sala (Ve)
Attività: integrazione dei cittadini nigeriani nel territorio, supporto e consulenza a cittadini nigeriani in difficoltà.

Associazione Nocuda

Associazione di cultura e sviluppo del nord ovest del Camerun
Via XXV Aprile, 6
31010 Moriago della Battaglia (TV)
Tel. 0438 892086
Attività: prima assistenza, corsi di lingua e cultura italiana, educazione alla salute, eventi culturali e feste per il mantenimento della cultura d'origine.

Associazione "Noialtri"

Via Biscaro, 8
31100 Treviso
Tel. 0422 410625
E-mail: asso.noialtri@libero.it
Attività: interventi di mediazione linguistico-culturale, organizzazione di corsi di lingua

italiana e straniera, orientamento sulla normativa, laboratori creativi interculturali, organizzazione di eventi culturali.

Associazione Solidarietà a Colori

Via Ragusa, 4
31100 Treviso
Tel. 0422 488121 - Fax 0422 210914
Attività: integrazione sociale delle donne immigrate nel territorio attraverso la promozione di attività culturali, imprenditoriali, artistiche e artigianali.

A.T.T.P. Associazione dei Togolesi di Treviso e Provincia

Via Cavour, 27
31048 San Biagio di Callalta (TV)
Tel. 0422 910538,
E-mail: assoattp@libero.it
Attività: promuove l'integrazione dei cittadini togolesi nel territorio e la loro cultura di appartenenza, supporta progetti per lo sviluppo in Togo.

Club Amical Des Senegalais de la Province de Treviso

Via Ragusa, 4
31100 Treviso - Tel. e Fax 0422 210914
E-mail: clubamicalsenegal@virgilio.it
Attività: promozione della cultura senegalese, assistenza pratiche burocratiche e gestione progetti di cooperazione nell'afrika subsahariana.

Club Kilimandjaro

Via Roma, 50
31020 Villorba (TV)
Attività: sensibilizzazione sulla multiculturalità, promozione dell'incontro tra diverse culture.

Comunità Pachamama

Via Feltrina, 39
31035 Crocetta del Montello (TV)
Tel. 0423 638246
Attività: sostegno a connazionali nel territorio ed in Bolivia.

Comunità di Solidarietà Ghanese

Via Ramoscello, 21
31025 Santa Lucia di Piave -
Tel. e Fax 0438 701740,
E-mail: kwasigjanni@libero.it
Attività: promozione dell'integrazione della comunità ghanese nel territorio della provincia.



Coordinamento Fratelli d'Italia

Via Ragusa, 4
31100 Treviso - Tel e Fax 0422 210914,
E-mail: fratelli.ditalia@virgilio.it
Attività: coordinamento e promozione di associazioni operanti nel settore dell'immigrazione; elaborazione e gestione di progetti di integrazione interculturale e di cooperazione allo sviluppo.

Djamoral

Associazione culturale dei Senegalesi di Casamance

Via Campo Molino, 36
31030 Cison di Valmarino (TV)
Tel. 0438 418111
Attività: sostegno ai connazionali, iniziative per far conoscere la cultura diola.

Filipino Pastoral Community (FPC)

Via Don Filippetto, 4
31050 Ponzano Veneto (TV)
Tel. 0422 967114

Fondazione Migrantes

Ufficio Pastorale Migrazioni

c/o Casa Toniolo
Via Longhin, 7
31100 Treviso
Tel. 0422 576840,
E-mail: past.migrant@diocesitv.it
orari: lun. mart. ven. (su appuntamento)
attività: pastorale per i migranti.

Friends of Kerala in Veneto

Via Monte Tomba, 19
31031 Cavaso del Tomba (TV)
Tel. 0423 562036 - E-mail: byju@inwind.it
Attività: sostegno ai connazionali indiani, promozione di iniziative interculturali.

I CARE onlus

Via Ragusa, 4
31100 Treviso
Fax 0422 210914, E-mail: icareonlus@virgilio.it
Attività: elaborazione, realizzazione e gestione di progetti di cooperazione allo sviluppo, formazione e divulgazione delle tematiche riguardanti la cooperazione allo sviluppo.

JAPOO - Associazione dei fratelli senegalesi uniti del Veneto

Via Martiri della Libertà, 33
31023 Resana (TV) - Tel. 0423 715840
Attività: integrazione della comunità senegalese nel contesto socio-culturale del territorio, sensibilizzazione sulle problematiche dei paesi in via di sviluppo.

Ritmi e danze dal mondo

Associazione di promozione sociale
Via Monsignor Agnoletti, 3
31040 Giavera del Montello (TV)
Tel. 0422 776134 - Fax 0422 883861
Sito internet: www.ritmiedanzedalmondo.it
Attività: promozione e organizzazione di iniziative interculturali.

Trevisani nel Mondo

Via Gambizza, 9 - 31100 Treviso
Tel. 0422 579428 - Fax 0422 547874,
E-mail: info@trevisaninelmondo.it
Sito internet: www.trevisani.it
orari: da lunedì a venerdì 8-12 e 13-18, sabato mattina solo su appuntamento; informazioni su previdenza e pensioni mer. 10.00-12.00, informazioni su casa e cittadinanza - mar. e gio. 9.00-12.00
Attività: associazione benefica e culturale a sostegno dei trevigiani oriundi emigrati di ritorno e ai loro discendenti.

U.I.T.P. Union des Ivoiriens de Treviso et Provinces

Via Puglie, 13
31100 Treviso - Tel. e Fax 0422 210492
Attività: promozione della cultura della Costa d'Avorio per favorire l'inserimento socio-economico dei cittadini avoriani.

Veneti nel Mondo onlus

Via Brg. Orobica, 9 int. 1
36043 Camisano Vicentino (Vicenza)
Tel. 0444 611699 - Fax 0444 413280
www.venetinelmondo-onlus.org
E-mail: venetinelmondo@libero.it
Attività: aiuto ed assistenza ai cittadini veneti residenti all'estero, con particolare attenzione nei confronti di coloro che rientrano in Italia.

APPENDICE

2) SCHEMA SERVIZI INFORMATIVI



COMUNE	SERVIZIO DI RIFERIMENTO
Treviso, Carbonera, Casier, Paese, Ponzano V.to, Preganziol, Quinto di Treviso, Silea, Villorba	Servizio Informazioni Stranieri Via Cal di Breda, 112 Treviso Tel. 0422 305631- Fax. 0422 426571 Lun. Mer. Ven.15,00-19,00 Mar. Gio. Sab. 8,30-12,30 NO appuntamenti SOLO info
Nervesa della Battaglia	Commissariato di Polizia Via Maggiore Piovesana, 1 Conegliano Tel. 0438 377811 lun 9,00-13,00 e 15,00-17,0 venerdì 9,00-13,00
Castelfranco Veneto	Sportello Informazione Immigrati c/o Municipio di Castelfranco Veneto via F.M. Preti 36 Tel. centr. 0423 7354 mercoledì 15,00-18,00
Resana	Sportello Informazione Immigrati c/o Municipio di Resana via Castellana 8 giovedì 10,30-12,30
Altivole, Caerano S. Marco, Cornuda, Crocetta del Montello, Montebelluna, Pederobba, Trevignano, Volpago del Montello	Sportello Informazione Immigrati ex biblioteca di Montebelluna via Dante Alighieri - Tel. 0423 619057 lunedì 9,30-12,30 / 16,00 19,00 sabato 9,30-12,30 NO appuntamenti SOLO info
Vedelago	Sportello Informazione Immigrati c/o Informagiovani di Vedelago Via Mattara, 9 mercoledì 9,00-12,00
Giavera del Montello	Sportello Informazioni immigrati c/o Municipio di Giavera ogni 15 gg. venerdì 11,00-13,00
Loria, Castello di Godego	Sportello Informazione Immigrati c/o Centro Polifunzionale di Loria Via Roma, 32 martedì 17.00-19.00



COMUNE	SERVIZIO DI RIFERIMENTO
Asolo, Fonte, San Zenone degli Ezzelini	Sportello Informazione Immigrati Municipio di San Zenone degli Ezzelini via Roma 1 martedì 9,30-12,30
Asolo, Fonte, San Zenone, Borso del G., Castelcucco, Cavaso, Crespano del Grappa, Monfumo, Paderno del Grappa, Possagno	Sportello Informazione Immigrati c/o la Fornace di Asolo Via Strada Muson 2/b giovedì 14,30-17,30
Cison di Valmarino, Farra di Soligo, Follina, Miane, Moriago, Pieve di Soligo, Refrontolo, Sernaglia, Vidor	Centro di Ascolto Caritas Via San Martino - Pieve di Soligo Tel e Fax 0438 842882 sabato 15,00-17,00
Codognè, Conegliano, Gaiarine, Mareno di Piave, San Fior, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Susegana, Vazzola	Centro di Ascolto Caritas Via Torricelli, 1 - Conegliano Tel 0438 60781 giovedì. 20,00-22,00 sabato 9,00-11,00
Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Fontanelle, Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Portobuffolè, Salgareda, S.Polo di Piave	Centro di Ascolto "Amico" Caritas Via Garibaldi 31/b - Oderzo Tel. e Fax 0422.712212 venerdì 20,00-21,30
Cappella Maggiore, Colle Umberto, Cordignano, Fregona, Godega S.Urbano, Orsago, Revine Lago, San Pietro di Felleto, Sarmede, Tarzo, Vittorio Veneto	Sportello Immigrati Caritas Piazza San Francesco, 6 - Vittorio Veneto Tel 0438.550702 - Fax 0438.554929 lunedì 15,00-18,00; giovedì 9,00-12,00
Maser, Segusino, Valdobbiadene	Sportello Immigrazione viale Italia 46 - Segusino Tel. 339 8748917 sabato 9,00-11,00
Arcade, Breda di Piave, Casale sul Sile, Istrana, Maserada, Mogliano V.to, Monastier, Morgano, Povegliano, Riese Pio X, Roncade, San Biagio di Callalta, Spresiano, Zenson di Piave, Zero Branco	Ufficio Immigrazione- Questura di Treviso Via Commenda, °1 dal martedì al giovedì dalle 08,30 alle 10,45 Tel. 0422 577111
Conegliano	Comune di Conegliano Via Carpenè, 2 Tel. 0438 413256 da lunedì al venerdì dalle 09,00 alle 12,30

APPENDICE

3) CENTRI PER L'IMPIEGO (Ripartizione territoriale)



COMUNE	CENTRO PER L'IMPIEGO COMPETENTE
ALTIVOLE	31010 CASTELFRANCO VENETO
ASOLO	31011 CASTELFRANCO VENETO
BORSO DEL GRAPPA	31030 CASTELFRANCO VENETO
CASTELCUCCO	31030 CASTELFRANCO VENETO
CASTELFRANCO VENETO	31033 CASTELFRANCO VENETO
CASTELLO DI GODEGO	31030 CASTELFRANCO VENETO
CAVASO DEL TOMBA	31034 CASTELFRANCO VENETO
CRESPANO DEL GRAPPA	31017 CASTELFRANCO VENETO
FONTE	31010 CASTELFRANCO VENETO
LORIA	31037 CASTELFRANCO VENETO
MONFUMO	31010 CASTELFRANCO VENETO
PADERNO DEL GRAPPA	31010 CASTELFRANCO VENETO
POSSAGNO	31054 CASTELFRANCO VENETO
RESANA	31023 CASTELFRANCO VENETO
RIESE PIO X	31039 CASTELFRANCO VENETO
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	31020 CASTELFRANCO VENETO
VEDELAGO	31050 CASTELFRANCO VENETO
CODOGNE'	31013 CONEGLIANO
CONEGLIANO	31015 CONEGLIANO
GAIARINE	31018 CONEGLIANO
GODEGA DI SANT'URBANO	31010 CONEGLIANO
MARENO DI PIAVE	31010 CONEGLIANO
ORSAGO	31010 CONEGLIANO
SAN FIOR	31020 CONEGLIANO
SAN PIETRO DI FELETTO	31020 CONEGLIANO
SANTA LUCIA DI PIAVE	31025 CONEGLIANO
SAN VENDEMIANO	31020 CONEGLIANO
SUSEGANA	31058 CONEGLIANO
VAZZOLA	31028 CONEGLIANO
CAERANO DI SAN MARCO	31031 MONTEBELLUNA
CROCETTA DEL MONTELLO	31035 MONTEBELLUNA
CORNUDA	31041 MONTEBELLUNA
GIAVERA DEL MONTELLO	31040 MONTEBELLUNA
MASER	31010 MONTEBELLUNA
MONTEBELLUNA	31044 MONTEBELLUNA
NERVESIA DELLA BATTAGLIA	31040 MONTEBELLUNA
PEDEROBBA	31040 MONTEBELLUNA
SEGUSINO	31040 MONTEBELLUNA
TREVIGNANO	31040 MONTEBELLUNA
VALDOBBIADENE	31049 MONTEBELLUNA
VIDOR	31020 MONTEBELLUNA
VOLPAGO DEL MONTELLO	31040 MONTEBELLUNA
CESSALTO	31040 ODERZO
CHIARANO	31040 ODERZO
CIMADOLMO	31010 ODERZO
FONTANELLE	31043 ODERZO
GORGO AL MONTICANO	31040 ODERZO
MANSUE'	31040 ODERZO



COMUNE	CENTRO PER L'IMPIEGO COMPETENTE
MEDUNA DI LIVENZA	31040 ODERZO
MOTTA DI LIVENZA	31045 ODERZO
ODERZO	31046 ODERZO
ORMELLE	31010 ODERZO
PONTE DI PIAVE	31047 ODERZO
PORTOBUFFOLE'	31019 ODERZO
SALGAREDA	31040 ODERZO
SAN POLO DI PIAVE	31020 ODERZO
CISON DI VALMARINO	31030 PIEVE DI SOLIGO
FARRA DI SOLIGO	31010 PIEVE DI SOLIGO
FOLLINA	31051 PIEVE DI SOLIGO
MIANE	31050 PIEVE DI SOLIGO
MORIAGO DELLA BATTAGLIA	31010 PIEVE DI SOLIGO
PIEVE DI SOLIGO	31053 PIEVE DI SOLIGO
REFRONTOLO	31020 PIEVE DI SOLIGO
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	31020 PIEVE DI SOLIGO
ARCADE	31030 TREVISO
BREDA DI PIAVE	31030 TREVISO
CARBONERA	31030 TREVISO
CASALE SUL SILE	31032 TREVISO
CASIER	31030 TREVISO
ISTRANA	31036 TREVISO
MASERADA SUL PIAVE	31052 TREVISO
SILEA	31057 TREVISO
MOGLIANO VENETO	31021 TREVISO
MONASTIER DI TREVISO	31050 TREVISO
MORGANO	31050 TREVISO
PAESE	31038 TREVISO
PONZANO VENETO	31050 TREVISO
POVEGLIANO	31050 TREVISO
PREGANZIOL	31022 TREVISO
QUINTO DI TREVISO	31055 TREVISO
RONCADE	31056 TREVISO
SAN BIAGIO DI CALLALTA	31048 TREVISO
SPRESIANO	31027 TREVISO
TREVISO	31100 TREVISO
VILLORBA	31050 TREVISO
ZENSON DI PIAVE	31050 TREVISO
ZERO BRANCO	31059 TREVISO
CAPPELLA MAGGIORE	31012 VITTORIO VENETO
COLLE UMBERTO	31014 VITTORIO VENETO
CORDIGNANO	31016 VITTORIO VENETO
FREGONA	31010 VITTORIO VENETO
REVINE	31020 VITTORIO VENETO
REVINE LAGO	31020 VITTORIO VENETO
SARMEDE	31026 VITTORIO VENETO
TARZO	31020 VITTORIO VENETO
VITTORIO VENETO	31029 VITTORIO VENETO

